

XXX.

TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed omaggi — Congedi — Proclamazione del nuovo senatore De Castris comm. Arcangelo — Presentazione di cinque progetti di legge — Svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni ai ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, e di agricoltura, industria e commercio intorno alle ragioni per le quali molte convenzioni internazionali non sono sottoposte all'approvazione del Parlamento — Risposte del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e del ministro di agricoltura, industria e commercio, e repliche dell'interpellante — Presentazione di un disegno di legge — Discussione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1889-90 — Parlano i senatori Finali, Costa e Perazzi ed il ministro del Tesoro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti, il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri ed i ministri della guerra e di agricoltura, industria e commercio: più tardi intervengono i ministri del Tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 27. Il presidente del Consiglio direttivo di patronato Torinese di assicurazione e soccorso degli operai colpiti da infortuni sul lavoro, fa istanza perchè nel progetto di legge riguardante quegli infortuni vengano introdotte alcune modificazioni.

« 28. La Camera di commercio di Milano sottopone al Senato alcune considerazioni sul progetto di legge relativo alla riforma dell'ordinamento consolare.

« 29. La Deputazione provinciale di Palermo fa istanza perchè alla strada n. 182 dell'elenco 3°, tabella B, legge 23 luglio 1881, venga dato un indirizzo più confacente agli interessi generali della provincia.

« 30. Alcuni abitanti e contribuenti del Comune di Palazzolo Vercellese fanno istanza che sia respinto il bilancio di quel comune pel 1891 ovvero ridotto negli stanziamenti al limite legale ».

Omaggi.

PRESIDENTE. Si darà ora lettura di un elenco di omaggi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge: Fanno omaggio al Senato:

Il direttore del Banco di Napoli della *Relazione di quell'istituto per l'esercizio 1890*;

Il ministro dei lavori pubblici del *III Fascicolo delle Tavole del nuovo album dei porti*;

Il direttore della Banca di risparmio di Forlì del *Resoconto della gestione 1890 di quell'Istituto*;

La direzione dell'ospizio degli esposti in Vitale di un *Libro contenente le Memorie storiche di quel pio istituto*;

Il signor Stanislao Solari di un suo opuscolo per titolo: *L'induzione dell'azoto*;

Il direttore generale della statistica di una *Pubblicazione contenente i risultati dell'elezioni generali politiche del 1890, confrontati con quelli delle elezioni generali del 1886 e delle suppletive in corso della legislatura*;

Il senatore Augusto Pierantoni di un suo libro intitolato: *I fatti di Nuova Orleans e il diritto internazionale*.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo di un mese per motivi di salute i senatori Pugliese-Giannone, Sacchi, Acquaviva Luigi, Cornero, Massarani e Della Somaglia; e per motivi di famiglia i senatori Gigliucci di un mese e Guerrieri-Gonzaga di 8 giorni.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Proclamazione del nuovo senatore De Castris.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore De Castris comm. Arcangelo, di cui il Senato in una precedente tornata giudicò validi i titoli di ammissione e che già prestò giuramento nella seduta reale, prego i signori senatori Pierantoni e Calenda Andrea, d'introdurlo nell'aula.

(È introdotto nell'aula il senatore De Castris comm. Arcangelo).

PRESIDENTE. Il signor senatore De Castris comm. Arcangelo, avendo già prestato giuramento nella seduta reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di cinque progetti di legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 ».

E finalmente ho l'onore di presentare un terzo progetto di legge sull' « Avanzamento del regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor ministro della guerra della presentazione di questi tre progetti di legge; il primo per modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito, relativi alle rafferme con premio; il secondo sull'avanzamento del regio esercito. Questi due progetti di legge saranno trasmessi agli Uffici.

Il terzo riguarda l'autorizzazione della spesa di otto milioni e seicento mila lire da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Se il Senato lo consente domanderei che questo disegno di legge fosse trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra prega il Senato a voler trasmettere questo ultimo disegno di legge alla Commissione permanente di finanze.

Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. A nome del mio collega il ministro della marina ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92 ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega il ministro guardasigilli lo « Stato

di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1891-92 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi due disegni di legge, i quali, per ragione di competenza, saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Interpellanza del senatore Pierantoni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Pierantoni ai ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio intorno alle ragioni per le quali molte convenzioni internazionali non sono sottoposte all'approvazione del Parlamento ».

Il signor senatore Pierantoni ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori. L'interpellanza, ch'ebbi l'onore di proporre al Senato, è già molto tempo passato, è di massima importanza, perchè mira a ricondurre il potere esecutivo nei limiti della sua competenza sull'obbietto della stipulazione dei trattati, mira a tener salve le prerogative del Parlamento.

Io stimo essere di capitale momento la funzione costituzionale del Senato nella monarchia rappresentativa. Il Senato, così come lo stimo, è il moderatore della democrazia, è il potere che fortifica la sovranità popolare, perchè deve impedire reazioni od eccessi e mantenere illeso lo Statuto. I deputati sono i mandatari della nazione, ma la nazione si divide in partiti, e spesso le assemblee parlamentari cadono in balia di maggioranze o si dividono in gruppi politici, per cui l'azione del potere legislativo è altamente perturbata. Le maggioranze possono imporre un moto troppo accelerato all'azione del Governo, possono anche essere compiacenti al potere, sprone alle passioni popolari; il Senato deve avere in mano la forza conservatrice delle grandi tradizioni.

Le assemblee legislative si rinnovano di tempo in tempo e gli uomini e le tendenze politiche cambiano; invece la Camera vitalizia, composta di tante categorie, dev'essere, a dirla con una frase dello *Story*, commentatore della Costituzione americana, il bilanciare del Governo.

Nessun'altra materia, più di quella degli affari internazionali dovrebbe essere assidua cura

di quest'assemblea, la quale ne riceve esempio lungo il corso della storia, chè l'antico Senato di Roma, il Consiglio dei Dieci nel medio evo, il Senato nell'Unione federale americana ebbero ed hanno il governo superiore degli affari stranieri.

Però da molto tempo le cose vanno qui dentro diversamente; e molteplici sono le ragioni, per le quali il Senato non esercita con grande assiduità l'ufficio di sindacato, di direzione sopra gli atti della politica esterna.

Da un lato nuoce la consuetudine che il campo favorito di simiglianti discussioni sia il bilancio, perchè i bilanci son recati al nostro esame quasi sempre in ora serotina.

Poco frequente è l'esercizio del diritto d'interpellanza. Le interrogazioni quasi sempre si determinano da fatti speciali, da incidenti annunciati dalla stampa, ma il Senato spesso si trova prorogato per difetto di lavoro, quando sarebbe necessario, anzi doveroso di farsi ascoltare, quindi è costretto a tacere. Sta contro la sua vigorosa azione la necessità, che allontana dalle nostre brevi adunanze uomini di Stato insigni, che esercitano funzioni diplomatiche e sono costretti a vivere non solamente lontani da quest'aula, ma dalla patria.

Se tanto raramente sorge la discussione di obbietti internazionali, oggi io sono certo che voi mi ascolterete con la consueta bontà per l'importanza del tema, per l'amore che mi accende a svolgerlo.

Di che si tratta? Si tratta di vedere rapidamente se sia flagrante la violazione delle prerogative del Parlamento nell'adozione dei trattati, e se sia il caso di richiamare il Governo ai suoi giusti confini.

Io ho indirizzato l'interpellanza al Ministero degli affari esteri, che in questa materia è l'agente principale, alla cui azione non regolare si associarono i Ministeri di agricoltura e commercio, di grazia e giustizia, e pare impossibile, persino il nuovo Ministero dei telegrafi e delle poste.

Sono lieto di poter dichiarare che io parlo a ministri, i quali non sottoscrissero o compirono trattati obliando i diritti delle due Camere.

Però la vita del Governo è continuativa: gli uomini passano, le istituzioni rimangono. Io sono lieto di non dover far discorso personale, ma volgendo lo sguardo sul passato, penso

all'avvenire e sospiro di provocare una deliberazione che possa impedire altri equivoci e promuovere opera di emendazione.

Io credo di ricordare più che al Senato, a me stesso i principi costituzionali e le attinenze tra il potere legislativo e l'esecutivo in questa materia della stipulazione dei trattati. Eviterò il metodo dell'insegnamento, sfuggirò ad indagini di diritto comparato.

Pochi giorni or sono la patria ha celebrato la grande festa dell'unità e della libertà. Moltissimi tra voi possono ricordare l'epoca memoranda della grande crisi italiana, per cui le monarchie assolute si rinnovarono a governi rappresentativi. Chi non rammenta la forte ed energica iniziativa dei decurioni di Torino, i quali, innanzi alle notizie che recavano che il re di Napoli era stato costretto a dare la Costituzione dopo l'insurrezione siciliana ed allo annunzio delle dimostrazioni genovesi, invocarono uno Statuto contro la scuola riformatrice composta di uomini eminenti che sospirava solamente riforme amministrative, un Governo consultivo, che doveva più tardi, assai più tardi, condurre al Governo costituzionale? Re Carlo Alberto ruppe gl'indugi e le perplessità, accettò con saldezza d'animo ed onestà di cuore il reggimento costituzionale. La celebre Conferenza di Stato che dovette proporre il patto costituzionale copiò sollecitamente con poche modificazioni la Carta francese, che era stata riveduta dopo la caduta della monarchia di Carlo X e la proclamazione del regno di Filippo d'Orléans.

Oggi sono acquisite alla storia le prove ufficiali dell'imitazione, della grande analogia tra la Carta francese e quella piemontese per le pubblicazioni del Berti, dello Sclopis, del Manno; di recente fu pubblicato persino il processo verbale della Conferenza di Stato che il 7 febbraio fece un lavoro continuo, dalle 10 alle 6 pomeridiane, e deliberò la Costituzione, che felicemente oggi è la Costituzione italiana. I rinnovatori dell'ordine di governo in Piemonte, imitando le istituzioni della Francia vicina, sapevano di far cosa conforme al genio italiano, perchè fuori della Sardegna, della Sicilia, ovunque erano dimenticate le tradizioni dei reggimenti medioevali rappresentativi; la Costituzione di Cadice del 1812 tanto propugnata dai liberali di Napoli e del Piemonte nel 1821, era una reminiscenza

di libertà. La rivoluzione francese, i suoi scrittori, le sue orazioni, gli echi della libera tribuna parlamentare, che risuonavano dentro alla frontiera piemontese e si ripercuotevano per la penisola, rendevano popolare lo Statuto della Monarchia di luglio, che Pellegrino Rossi aveva illustrato.

Lo Statuto nostro adottò il principio fondamentale di quasi tutte le monarchie e di tutti i Governi rappresentativi: *che il potere legislativo è diviso tra la Corona e le due Assemblee*, onde la massima inglese: *rex est caput et finis parlimenti*, principio che si riafferma in un altro principio costituzionale comune a tutte le società persino a quelle rette dalle monarchie assolute: che solamente la legge posteriore possa derogare l'anteriore.

Gli autori della Carta subalpina nel dichiarare i diritti della Corona per la stipulazione dei trattati, adottarono fedelmente il testo della Costituzione francese; ma i ministri, che dovettero sollecitamente compilare lo Statuto, vi aggiunsero le parole: *darà comunicazione alla Camera con i documenti opportuni dei trattati di pace e di alleanza*, e le altre: che occorreva il voto del Parlamento per le cessioni territoriali e per gli oneri alle finanze, al fine di evitare conflitti parlamentari.

In Francia, benchè la Costituzione fosse stata rinnovata nel 1830, erano sorte questioni per sapere: se lo Stato, come potere esecutivo, poteva cedere alcun territorio senza una legge.

L'Assemblea francese aveva ricordato che prima ancora dello Statuto vi erano antiche leggi francesi, per le quali, prigioniero re Giovanni in Inghilterra, non si era dagli Stati generali riconosciuta la cessione di alcuna terra da lui fatta, agl'inglesi; aveva ricordato che, prigioniero il re Francesco I a Madrid, gli Stati generali non avevan voluto consentire l'approvazione del trattato che aveva ceduto la Borgogna a Carlo V; ricordò benanche che non era possibile alienare alcuna particella del territorio dello Stato quando imperavano leggi che vietavano perfino l'alienazione delle foreste demaniali senza una legge speciale.

I prudenti legislatori del Piemonte, quali lo Sclopis, l'Alferi ed altri, vollero introdurre nello Statuto quelle clausole sol perchè non sorgessero controversie simiglianti che avevano perturbato la pace e l'armonia dei poteri in

Francia; ma questa più esplicita dichiarazione testuale non distrusse la regola fondamentale: che il potere legislativo spetti solamente al Parlamento, nè l'altra che il potere esecutivo non possa coi suoi atti ledere le prerogative delle Camere legislative e far leggi o derogarle.

Il significato delle parole dell'art. 5 non può essere interpretato in modo che leda gli altri testi e le altre prerogative conferite dalla Costituzione.

Non si parlò nella Costituzione piemontese di possedimenti coloniali, perchè i popoli, che l'Italia aveva da redimere erano genti affini per comune lignaggio.

E si renda lode al Parlamento subalpino, che fu sempre vigile custode dei suoi poteri e mantenne la concordia tra la potestà della Corona a stipulare trattati e l'azione del potere legislativo; infatti io posso ricordare che ai 5 febbraio 1851 si discusse il trattato, che regolava i diritti di autore fra la Francia e la Sardegna. Con la presentazione di quella legge il conte di Cavour riaffermò il dritto dell'assemblea a votare convenzioni di proprietà artistica e letteraria, che hanno grande analogia coi trattati di commercio e di navigazione, perchè i libri, come tante altre merci, servono agli scambi internazionali.

Ricordo del pari che quando nel 1855 il Parlamento subalpino fu chiamato a deliberare sopra una legge, che delegava al ministro degli esteri la facoltà di stipulare con le marine straniere la clausola legislativa della reciprocità in materia di cabotaggio, il deputato Brunet, che fu poi nostro collega in Senato, si oppose avvertendo quante sia pericolosa e poco costituzionale la clausola della delegazione dei poteri. Il Parlamento riconobbe l'opportunità di una eccezione al diritto suo di votare trattati, che tocchino la legislazione patria per la modestia della materia, trattandosi del piccolo commercio lungo le coste; guardò pure alla maggiore estensione delle coste marittime delle altre nazioni, essendo in quel tempo dalla Spezia a Nizza assai breve la frontiera marittima del Piemonte con la Sardegna.

E le istituzioni furono così gelosamente conservate in Piemonte che allorquando fu deliberata e pattuita la cessione della Savoia e di Nizza, il Parlamento appose come condizione

al trattato dopo il voto legislativo anche il voto diretto delle popolazioni mediante plebisciti.

Così i testi, la pratica costituzionale e l'armonica azione dei poteri procedettero uniformi nel Parlamento subalpino. Nè il Parlamento italiano, proclamato il regno unito, ebbe minore diligenza nel mantenere integre le istituzioni costituzionali, che erano state giurate da tutti ed acquistate a prezzo di tanto sangue e di martirio. E infatti, io ricorderò che nel 1862, sorse amplissima discussione nel Parlamento italiano, per sapere se, sorta una nuova nazione che si chiamava il regno d'Italia sopra gli Stati esistenti, potessero aver vigore i trattati, che il Piemonte prima aveva pattuito con le altre nazioni su tutto il territorio unificato; o se si dovesse rinnovare tutto il diritto convenzionale della Sardegna per avere un miglior sistema di diritto internazionale. Prevalse il consiglio della utilità politica; si accettò il diritto diplomatico del Piemonte.

Le cose procedettero correttamente ancora per lungo tempo; nè mai si dubitò che tutte le volte che il Governo stipuli una convenzione, un accordo, un protocollo, che in qualsivoglia maniera deroghi ad una sola delle disposizioni legislative dello Stato imponendo doveri ai cittadini, ovvero le aumenti comunicandole agli stranieri, sia dovere imprescindibile del potere esecutivo di chiedere prima o dopo la ratifica della Corona, il consenso delle Camere con una legge completiva dell'obbligo internazionale. Più tardi vennero fuori esorbitanze cancelleresche e l'abuso del potere esecutivo a fare da sé, senza il concorso delle Assemblee legislative, alcune specie di trattati.

Io rimasi vivamente sorpreso e meravigliato, facendo lo studio dei trattati, di scoprire quanti tra essi siano rimasti illegali ed imperfetti, perchè pubblicati senza il voto delle Camere legislative. Le conseguenze di tali omissioni sono notissime. I trattati non potranno avere forza esecutiva laddove impongano obblighi ai cittadini, e la magistratura li deve dichiarare improduttivi di effetti, perchè non approvati con leggi.

Come avvenne, si addimanderà, che tanta inosservanza della Costituzione oggi solamente sia svelata dalla tribuna parlamentare? Innanzi tutto osservo che il Governo, e specialmente il Ministero degli affari esteri, toglie al Senato

il modo di esercitare la sua funzione ispettiva. La Costituzione comanda al Governo di dare notizia alle Camere de' trattati stipulati con gli opportuni documenti. S'introdusse il sistema dei Libri diplomatici e il nostro Governo prese per essi il colore della speranza. Il solo ministro Mancini presentò un *Libro Verde* al Senato, quello che riguardava il conflitto tra il Governo britannico e l'italiano per le indennità da pagare ai nostri cittadini dimoranti in Egitto a cagione del saccheggio che seguì il bombardamento di Alessandria.

Ma passato quel ministro, le cose tornarono all'antico irregolare costume. La sola Camera dei deputati continuò a ricevere i *Libri Verdi*, che a noi pervengono in pacchi di stampati a domicilio. I trattati sono poi raccolti in collezione ufficiale. Chi voglia far il suo dovere deve prendersi la pena di ricercarli nel più antipatico dei libri, permettetemi l'espressione, cioè, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Due cagioni principali produssero la sopraposizione del potere esecutivo sul legislativo: un'erronea interpretazione di una disposizione speciale della legge sopra i diritti di autore e il fatto nuovissimo della politica coloniale: alle quali si aggiunse la preponderanza del Governo sulle Assemblee. Si fecero negli ultimi anni leggi continue di delegazioni di potere, si sentì proclamare dai consiglieri della Corona l'impotenza delle Assemblee a far codici, riforme e leggi organiche, come se la potenza legislativa fosse soltanto nei pochi ministri e ne' loro collaboratori. Con questo cattivo sintomo d'infermità politica si comprende che si aumentò la collezione dei trattati, che trascurarono il rispetto alle prerogative della Corona.

Io dovendo parlarne non vorrò abusare del tempo e della benevolenza del Senato; terrò il sistema dei saggi, ossia, ne citerò parecchi esempi, avvertendo che in maggior tempo altri ne indicherei. Comincerò dal Ministero delle poste, quel Ministero che non avrei voluto vedere sorgere per atto del potere esecutivo, ma che altrimenti vollero le maggioranze legislative, quel Ministero, che meglio avrebbe ceduto il posto in Italia ad un Ministero delle belle arti e delle antichità.

Appena il ministro delle poste ebbe in mano il suo portafogli volle anch'egli proporre trattati internazionali. Certo io non censuro il pen-

siero di aumentare le vie degli scambi, le utilità internazionali. Desidero quanto ogni altro che si operi in Europa una grande assimilazione legislativa, per cui il mercato dei valori possa considerarsi come unico. Approvo le stipulazioni molteplici internazionali che unificano i servizi delle ferrovie, delle poste; ho maggiori ideali nella mia mente. Ma altro è il proposito di voler fare, altro è il dovere di fare secondo le norme costituzionali. Per esempio, si stipulò un accordo tra la Svizzera e l'Italia per far trasportare da un paese all'altro, mediante lettere assicurate o *lettere-posta*, gli oggetti preziosi. Questo è un utile servizio che si rende alle industrie dei due paesi. Tuttavia, quando si stipulò nella convenzione che i governi avevano il diritto di sottoporre questi oggetti alle tasse di dogana, con quella stipulazione fu lesa la prerogativa del potere legislativo, perchè la Costituzione vuole non si pongano tasse se non per legge.

Si stipulò un'altra convenzione di questo genere per regolare altri servizi postali; si affermò anche l'onere giustissimo di una tassa, ma questa imposizione non fu deliberata dal potere legislativo. In altre materie analoghe sempre l'azione del potere esecutivo si disimpegnò da quella concomitante del potere legislativo.

Passo al Ministero di grazia e giustizia. Deploro che sia assente il collega nostro, il conte Ferraris, gli mando un affettuoso saluto con un augurio di perfetta guarigione; associo il saluto all'augurio, alla speranza che egli possa ricondurre la sua amministrazione al rispetto geloso di tutte le leggi, al rispetto della massima delle leggi, lo Statuto. Anche per lui sono felice di dire che parlo di quel che fece nel passato quel Ministero, non di quello che il Ferraris avrebbe fatto.

Vi ricordate, o signori, quando la passione politica soffìo dentro al piccolissimo incidente consolare di Firenze? Nessuna questione internazionale fu più piccola quanto il fatto del segretario di un consolato, che non volle obbedire all'usciera nell'esercizio della podestà esecutiva delle sentenze; talchè il pretore competente in osservanza dell'articolo 850 del Codice di procedura civile fece aprire dal fabbro ferraio una porta per sequestrare carte private.

Fu ottimo, provvido consiglio, quello del Ministero degli esteri di voler regolare mediante

un protocollo internazionale la interpretazione dell'articolo della Convenzione consolare relativa alla inviolabilità degli archivi.

L'ambasciatore italiano march. Menabrea chiese al Ministero degli esteri l'autorizzazione di procedere ad accordo con il Governo francese. L'onor. Crispi diede l'addimandata autorizzazione, e il ministro francese Flourens e il march. Menabrea sottoscrissero in forma di dichiarazione una convenzione pubblicatasi nella *Gazzetta ufficiale* l'8 gennaio 1889.

Questo protocollo internazionale contiene tre articoli, i quali modificano non solamente la nostra legge consolare, ma benanche i trattati internazionali, che noi abbiamo colla Tunisia e colla Francia, e che furono approvati con leggi, ma modifica perfino il codice di procedura civile. (*Sensazione*).

È cosa enorme il vedere che quell'atto diplomatico sia stato approvato in progetto dal Ministero di grazia e giustizia, che perciò permise la violazione delle nostre leggi.

È utile che nel protocollo si comandi che da ora in poi i consoli non dovranno tenere gli archivi uniti alle altre carte, che le case dei consoli debbano stare divise dalle loro cancellerie. Ma gravissima è la regola prescritta nell'articolo 3: *se un console o vice console o agente consolare richiesti dall'autorità giudiziaria locale a consegnare documenti, che detiene, si rifiuta a consegnarli, l'autorità giudiziaria ricorrerà per mezzo del ministro degli affari esteri all'ambasciata, da cui questo agente dipende.*

Eccovi adunque il console che in materia contenziosa, per consenso unanime delle leggi e dei trattati, fuori quelli delle capitolazioni, per consenso di tutti gli scrittori e della costante giurisprudenza, è sottoposto alla giurisdizione del paese in cui risiede, ottiene la potestà d'insorgere contro la cosa giudicata, di opporsi all'azione del potere giudiziario, che dovrà fermarsi innanzi all'opposizione di qualunque agente consolare. È triste la condizione fatta alla magistratura ponendola a disposizione dei comandi del Governo.

Nè crediate, o signori, che queste siano censure campate in aria, perchè immediatamente dopo questo protocollo, fu diramata dal Ministero di grazia e giustizia una circolare ai procuratori generali del Regno, con la quale gli uscieri furono comandati di non fare notifica-

zioni o citazioni ai consoli. Conosco fatti deplorevoli, abusi di consoli stranieri contro il diritto di successione dei nostri connazionali.

Ora io domando: è lecito al Ministero degli affari esteri, col consenso del Ministero di grazia e giustizia, il derogare alle leggi interne, precipuamente al Codice di procedura civile, specialmente sull'ordinamento dell'esecuzione delle sentenze? Così grave materia come non doveva essere sottoposta al voto delle assemblee legislative?

Ed ora indico i trattati, che riguardano esclusivamente il Ministero degli affari esteri e specialmente quelli detti di protezione. Parlando all'onor. marchese di Rudinì, ricordo con lode ch'egli nel mese di marzo diè prova di aver compreso che vi fosse molto da restituire all'esame del potere legislativo.

Nella seduta del 17 marzo il presidente del Consiglio sostenne: « che non si possano considerare le dipendenze dello Stato, ossia le nostre colonie come parte integrante dello Stato, che se con frase cruda furono chiamate territori extra-statutari, la frase in fondo contenga molto di vero », e che non potendosi dare ai cittadini delle colonie gli stessi diritti, che Statuto e leggi garantiscono nel Regno, non si possa ammettere l'incolumità di quei territori. Quanto ai protettorati disse di volerli considerare come equivalenti ai trattati di amicizia e di alleanza da essere comunicati al Parlamento quando l'interesse e la sicurezza della nazione lo richiedano, ed approvati con legge sol quando importino una spesa. In omaggio a queste opinioni presentò un trattato di protettorato con i capi degli Habab, un trattato di protettorato coi capi dei Beni-Amer, un altro col sultano dell'Obbia, un quarto col sultano dei Miggerlini. L'onorevole ministro fece questa presentazione, sol perchè lo Stato italiano con tali convenzioni si obbligò a pagare ai capi di quelle genti incivili assegni annuali, che variano dai 1200 ai 600 talleri.

Fu proposta una mozione alla Camera elettiva per proclamare il dovere, che compete alla Corona e per essa al Ministero responsabile, di sottomettere all'approvazione del Parlamento i trattati di protettorato prima che sieno ratificati. La Camera non prese deliberazione alcuna. L'onorevole marchese di Rudinì espose opi-

nioni le quali io non credo pienamente conformi alla ragione pubblica.

Poco varrebbe il mio dissenso dal sub, perchè io rimarrei vinto dall'autorità del Governo e dal voto del Senato proclive al Governo; ma se io porrò il mio dissenso sotto l'egida dello Statuto, e l'afforzerò col ricordo di precedenti parlamentari, potrò sperare allora che il Senato dall'un canto saprà fare il suo dovere, e dall'altro il Governo, che già di sua iniziativa deliberò di presentare alcuni trattati di protettorato, presenterà gli altri.

Io dimostrerò la incostituzionalità di queste regole; il Senato compierà l'ufficio suo, e son certo che il Governo accetterà l'invito di far pieno ritorno al giusto rispetto delle nostre prerogative, alla ricomposizione dell'armonia dei poteri.

Invano in questa materia si invoca l'esempio degli altri popoli. Altre nazioni avevano colonie prima che trasformassero i principati assoluti in monarchia rappresentativa. In questa evoluzione provvidero al Governo ed all'aumento delle colonie scrivendo nelle loro costituzioni norme di delegazione al potere esecutivo per l'ordinamento e la espansione coloniale; istituirono Ministeri delle colonie e il sindacato politico. Per esempio, l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda hanno il Ministero delle colonie.

Nel nostro Statuto nulla fu detto o si poteva dire; l'Italia divisa aveva una sola ambizione, quella di comporre a regno la sua nazionalità dentro i suoi naturali confini. È nota la storia moderna della nostra azione coloniale; io la ricordai succintamente nella relazione da me scritta per la legge, che computa il tempo trascorso in servizio dai funzionari coloniali. Le guerre d'indipendenza, i Governi provvisori, le leggi di pieni poteri, le dittature ed i plebisciti prepararono l'unità nazionale. Il Parlamento italiano, che deliberò la legge del 16 marzo 1861, proclamando Vittorio Emanuele Re d'Italia, affermò che la dinastia, il Governo, i suoi poteri solamente per l'Italia erano ordinati.

L'acquisto di Assab e l'occupazione di Massaua crearono un diritto nuovo, un diritto da costituirsi. Dopo l'occupazione bellica tutto quello che doveva ordinarsi per il governo delle colonie e per la conservazione dei protettorati non poteva essere che materia della volontà legislatrice. Altri paesi hanno i Parlamenti re-

visivi, le Costituenti; noi adottammo la sana tebria dell'onnipotenza parlamentare, per cui rendemmo la Costituzione piemontese la Costituzione di tutta Italia, e giunti in Roma potemmo conciliare gli ordini nostri rappresentativi coll'esistenza e la protezione del capo generale della Chiesa cattolica.

L'onor. marchese di Rudini non fu l'inventore della dottrina strana, per cui, ciò che è fuori lo Statuto, possa essere facoltà del potere esecutivo. Ogni potere è inferiore a quello legislativo, a capo del quale è la Corona. Il potere esecutivo non può fare atti legislativi, ed ha la potestà di fare decreti per la sola esecuzione delle leggi.

Ho due esempi da citare contro l'impossibile dottrina, esempi di due popoli liberi. L'uno è quello del popolo americano. Gli Stati Uniti si composero del solo territorio occupato dalle tredici colonie che erano alla dipendenza dell'Inghilterra. Oggi la grande patria americana è andata fino al Far-West, sino all'estremità della California, e pensa ancora di estendersi sopra il Messico. Quando nel 1802 Napoleone I offrì al presidente Jefferson di comprare per 80,000,000 la Louisiana, Jefferson non ne aveva il potere, perchè la Costituzione americana non aveva provveduto ad acquisto di territori; e solo contemplava la possibile annessione di nuovi Stati nella Federazione. Il Governo americano, pensando che l'astro di Napoleone tramontava, si affrettò ad acquistare la Louisiana, e s'impegnò di pagare 80,000,000.

Nel presentare al Congresso federale il trattato di compra, dimandò un *bill* d'indennità e l'ebbe, perchè l'America comprese l'importanza di quell'acquisto, ma immediatamente dopo una legge regolò il modo onde si dovessero acquistare nuovi territori ed ammettere nuove colonie dentro lo Stato federale.

Il Belgio nel 1882 non aveva legge che potesse regolare l'espansione coloniale. Quando quel sapiente Sovrano, che sacrificò tanta parte della sua fortuna privata alla formazione dello Stato del Congo, volle assumere sotto la forma di unione personale il protettorato del Congo, che cosa fece? Per mezzo dei suoi ministri indirizzò un messaggio alla Camera chiedendo una legge di consenso; questa legge, che autorizzò il Re del Belgio ad essere il Capo dello Stato, fondato dall'Associazione internazionale del

Congo, fu adottata dalla Camera dei deputati ai 28 aprile 1885 e dal Senato ai 30. Dunque è dottrina conforme alla ragione che tutte le materie non previste dalla Costituzione debbano essere regolate dall'azione del potere legislativo, il quale è la funzione vivente della sovranità popolare delegata.

L'onor. ministro degli Affari Esteri deve poi considerare che, tra noi, un protettorato non consentito dalla legislatura offende la legge, che proclamò il Re capo dello Stato italiano e non di altre genti. Altri trattati furono del pari illegali. L'Italia ha una pregevole legislazione, la quale reprime la tratta degli schiavi. Fu merito del Piemonte di avere sottoscritto le memorande convenzioni del 1831 e 1833 con l'Inghilterra. Sia lode ai legislatori piemontesi, che nel rivedere il Codice di marina mercantile, vollero in un capitolo speciale, che è il capitolo dall'art. 535, in appresso, regolare la punizione della tratta degli schiavi. Il Codice della marina mercantile determinò i mari, nei quali si possono esercitare il diritto di visita sopra le navi mercantili e le possibili catture. È grave obbietto pel legislatore, questo di permettere che l'indipendenza della nave, che nell'alto mare rappresenta il territorio dello Stato, sia sottoposta alla giurisdizione di nave straniera.

La tratta ed ogni altro commercio di schiavi con navi di bandiera nazionale possono essere repressi lungo le coste occidentali dell'Africa, dal Capo Verde fino al decimo grado al mezzogiorno dell'Equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale a partire dal meridiano di Parigi dentro una zona di 60 miglia marine intorno alle isole di Madagascar, di Cuba, di Portorico ed alla stessa distanza dalle coste del Brasile.

Il taglio dell'istmo di Suez rese oltremodo importante il mar Rosso, che prima era un mare chiuso. Quando l'Egitto fu occupato dagli Inglesi, il Gabinetto di Londra volle fare una convenzione per reprimere la tratta degli schiavi nel mar Rosso. L'Italia tosto che seppe l'esistenza della convenzione per voce del nostro ministro degli affari esteri stimò suo dovere di offrire al Governo inglese il concorso suo, avendo occupato alcune parti della sponda orientale del mar Rosso.

Il ministro degli affari esteri inglese, lord

Grenville, sulle prime ebbe una grande difficoltà ad accettare la proposta del ministro Mancini, perchè in quel tempo Gordon viveva in difficili condizioni, chiuso a Kartum ed odiato dagli indigeni, perchè era un gagliardo abolitore della schiavitù; onde rispose al Gabinetto italiano che conveniva aspettare miglior tempo. Caduta Kartum, io che aveva l'onore di trovarmi a Parigi come uno dei delegati alla Conferenza per la libera navigazione del Canale di Suez, fui mandato in missione a Londra per affrettare con altre cose questa convenzione per la repressione della tratta.

Le ritrosie del Governo inglese furono vinte, si era preparata la convenzione quando l'onorevole Mancini lasciò il potere. I suoi successori continuarono il civile lavoro, ed alla fine fu stipulata la convenzione del 1889, la quale cambiò largamente la nostra legislazione, perchè applica le sanzioni, che erano limitate soltanto alla costa occidentale dell'Africa, al Madagascar, al Brasile, alla costa orientale ed anzi a tutto il mar Rosso. Questa convenzione mutò persino l'ordine delle giurisdizioni, perchè, supponendo il caso che una nave italiana sorprenda alcuna nave dedita al commercio degli schiavi, fissa la giurisdizione punitiva in una delle nostre colonie lungo il mar Rosso.

Ora, lo credereste? Il ministro degli affari esteri, che sottoscrisse questo trattato il 2 maggio 1889, la pubblicò sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno senza chiedere il consenso al Parlamento. Intanto un fatto recente dà la prova che il ministro degli affari esteri riconosce che l'obbietto era e sia di pertinenza del potere legislativo.

Ieri la Camera dei deputati votò un più ampio trattato per la repressione della tratta degli schiavi, trattato, che, conferma molti dei principî stipulati prima tra l'Inghilterra e l'Italia e richiama la nostra legislazione. Onde il voto al trattato potrà essere considerato come una sanatoria, data alla precedente violazione delle prerogative parlamentari. Io addimanderò che la concessione della sanatoria sia scritta nella relazione al Senato. Adduco altri casi di violazione delle prerogative del Parlamento. Io fui relatore dell'atto addizionale al trattato di Ucciali, quel trattato che conteneva numerose sanzioni contrarie alle nostre leggi di dogana e finanze, pel quale il re dei Negus aveva il diritto di introdurre liberamente le armi nel suo paese;

per l'art. 5 le carovane ebbero il diritto di pagare la sola tassa dell'8 % sul valore delle merci. L'art. 17 inoltre reca che, il re dei re di Etiopia consente di servirsi del Governo di S. M. per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze. Fu questo l'articolo del supposto protettorato.

Domando io, quale uomo di Stato può credere che il Governo come potere esecutivo, voluto dalla sovranità nazionale, ordinato con leggi, sussidiato ogni anno con il voto dei bilanci per servire alla patria italiana, possa divenire il gestore dei negozi di altro popolo senza che la sovranità nazionale conferisca questa facoltà, senza che una legge lo consenta?

D'altronde, ricordando principî antichi e tradizionali del diritto costituzionale, ciascuno deve riconoscere che soltanto per virtù di una legge si possa eseguire un trattato che deroga alle leggi nostre fondamentali. E che forse nel dare al re d'Italia il titolo di protettore di popolazioni viventi presso le sponde del mar Rosso, non si viola la maggiore delle leggi e la Costituzione che vuole il re degl'Italiani, non si sono violate le leggi dei Ministeri, che non contemplano servigi per terze persone, non è violato tutto il sistema della legge consolare e diplomatica, perchè i nostri rappresentanti all'estero sono solamente rappresentanti dell'Italia e non di altri popoli più o meno selvaggi?

Io ho indicata la prova direttissima della violazione di una legge fondamentale dello Stato; perchè ho ricordato che dopo i plebisciti dichiararono il patto indissolubile fra la monarchia e la nazione, occorse la proclamazione del Regno italiano e una legge che intestava gli atti del Re e del potere esecutivo ampiamente discussa nel Parlamento italiano.

Io invito l'onor. ministro degli affari esteri a porre il suo sguardo sopra le discussioni del Parlamento belga. Parecchi oratori indicarono la grandezza del tema. Come, senza la volontà del popolo legalmente espressa il capo di uno Stato poteva estendere la sua sovranità all'estero a vantaggio di altre genti?

Nè si può dimenticare che il trattato di Berlino col suo atto generale del 26 febbraio 1885, diventò legge di diritto internazionale. Nel capo VI all'art. 34 sanzionò che ogni Stato, il quale prenda possesso di territorio per colonia sul continente africano o vi assuma un protet-

torato, debba notificare l'atto alle potenze sottoscrittrici del trattato per dar luogo a reclami possibili. Come può il Parlamento, vera rappresentanza della nazione, permettere che il Governo faccia entrare nella sfera della sovranità italiana quando dice che il Re rappresenta lo Stato all'estero, altre persone straniere senza il consenso dello Stato nazionale?

Quindi per me appare manifesto che non si possa nè si debba dire che solamente i protettorati che costano 500 o 600 talleri all'anno, debbano essere approvati per legge, e che gli altri protettorati possano essere stipulati senza che l'Italia abbia da dire la sua parola legale.

Pensi l'onor. marchese di Rudinì che il suo predecessore si trovò costretto a disdire la riprovevole dottrina della onnipotenza del potere esecutivo quando stipulò un atto addizionale, col quale volle dare garanzia alla Banca per i milioni dati all'infedele sovrano dell'Etiopia: allora dovette invocare una legge, producendo questa anomalia che una legge approvò il trattato addizionale, mentre l'altro era rimasto un puro atto esecutivo.

La mia speranza è questa: l'onor. Presidente del Consiglio, che tanto ama le istituzioni nazionali e che tanto diligentemente le studia, se nella seduta parlamentare del 17 marzo 1891 riconobbe che i trattati di protezione debbono essere approvati dal Parlamento se portino oneri alla finanza, riconoscerà benanche la necessità che tutti i trattati di protezione siano riconosciuti ed approvati dalla nazione per mezzo del potere legislativo.

E ora mi rimane di rivolgere specialmente la parola all'onor. mio amico, il ministro di agricoltura, industria e commercio. Egli veramente non si trova nella condizione indipendente degli altri suoi colleghi; ma giovane di eletto ingegno, nuovo nel potere, vorrà con gioia accettare l'invito di ricondurre il suo Ministero al rispetto delle prerogative parlamentari quanto alla stipulazione dei trattati fatti per garantire i diritti di autore. Il Senato apprenderà con doloroso sentimento la notizia che dal 1865 in poi simiglianti trattati furono tutti illegalmente stipulati senza il consenso delle due Camere.

Occorre il ricordo della nostra legislazione. Il senatore ministro Manna presentò nel 1862 una legge, sospiro degli Italiani, per garantire i diritti di autore. Questo progetto del Manna

fu pienamente rifatto dall'Ufficio Centrale per opera valorosa e sapiente di Antonio Scialoja.

Lo Scialoja, così profondo conoscitore delle discipline economiche che gli avevano data europea rinomanza, si preoccupò di un fatto. Egli disse: può essere che l'Austria di fronte ad una nuova legge italiana dennci la convenzione sardo-austriaca del 1840, quella convenzione, che i congressi degli scienziati avevano applaudito e raccomandato ad altri Sovrani. Prevedendo questo caso, pensava che le popolazioni ungariche, delle quali eravamo molto amici, che la Venezia giacente ancora sotto il dominio austriaco, che Trieste e Trento e molti altri paesi si sarebbero trovati nel momento, in cui la legge italiana sorgeva, senza protezione internazionale. Allora studiò l'art. 44 della legge. In questo articolo si disse: che quante volte venissero a mancare i trattati internazionali, era data facoltà al Governo di introdurre per mezzo di decreti la clausola della reciprocità legislativa, se lo Stato, il quale faceva cessare il trattato avesse nella sua legislazione la clausola della reciprocità.

Leggo il testo: « La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero, *col quale non siano o cessino di avere vigore speciali trattati; purchè presso di esso sieno leggi che riconoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi e queste leggi sieno applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d'Italia* ».

Adunque lo Scialoja non pensò di delegare al potere esecutivo la facoltà di far trattati senza il Parlamento. Non poteva tanto virtuoso ed incorrotto cittadino, che aveva sofferto condanna ed esilio, proporre al Senato sì perpetua e gravosa delegazione di poteri, nè l'Ufficio Centrale, il Senato e la Camera dei deputati avrebbero fatto simigliante concessione. E il rimanente articolo indica come la reciprocità legislativa si poteva introdurre per decreto reale nella mancanza dei trattati nel caso eccezionale, in cui la legge straniera sottopone la reciprocità legislativa alla condizione che la medesima reciprocità sia assicurata all'estero agli autori delle opere pubblicate nel territorio straniero.

Leggo il rimanente testo dell'articolo: « Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi

assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri sotto condizione di reciprocità, e purchè sieno a tempo e non sieno sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce ».

Qui il sistema eccezionale ideato per supplire al caso di non esistenza o cessazione di trattamento è chiarissimo. L'art. 44 prima dichiara applicabile la legge italiana a vantaggio di stranieri, nel paese dei quali gl'italiani trovavano la garanzia dei loro diritti. Nella seconda parte dichiara: se nel paese straniero la garanzia è data a condizione che la reciprocità esista in Italia, il Governo del Re con decreto reale autorizzerà la reciprocità pubblicando la legge straniera.

Invece gl'impiegati del Ministero, che quando possono dispensarsi, non tutti, dal fare relazione e dal sottomettere al sindacato del Parlamento la loro opera, sono più contenti, si arbitrarono di leggere nell'art. 44 l'impossibile: ossia, che dal 1865 per sempre il potere legislativo avesse voluto sottrarre i trattati intorno la proprietà artistica e letteraria all'esame ed al consenso del Parlamento. Cosa questa contraria ai precedenti stessi del Parlamento, perchè io ho ricordato come la prima convenzione franco-sarda si stipulò dal conte di Cavour con l'approvazione del Parlamento. Anzi vi è un memorabile discorso del deputato Farina, che avvertiva il Cavour che noi Italiani con le convenzioni artistiche e letterarie possiamo trarre grandi benefizi, perchè promettendo agli stranieri di dare garanzia al commercio librario nel Regno, noi che produciamo poco in letteratura, specialmente in quella letteratura che deve essere letta dagli stranieri, possiamo trovare compensi nelle voci dei prodotti materiali, come si direbbe nella scienza economica. E allora il conte di Cavour rispose al deputato Farina come la Francia aveva voluto far procedere d'accordo due convenzioni, quella sul commercio e l'altra sopra i diritti di autore e diceva non perdiamo la speranza dell'ingegno italiano; forse verrà un giorno un nuovo Alessandro Manzoni che scriverà altre opere che possano essere lette da tutto il mondo. Era poi da supporre che il Parlamento dal 1864 in

poi si sia voluto disfare delle sue attribuzioni? Io so che l'onor. Di Rudinì, me ne affido alla sua serietà, non oserà sostenere che questo articolo 44 debba essere interpretato come parola e ragione non consentono. (*Bene!*).

Ma quali saranno i rimedi a tanto danno? Il medico lo veggio sedere nel Ministero. (*ilarità*). L'on. Luzzatti nell'esercizio de' suoi doveri di deputato insorse gagliardamente contro ad un altro abuso che si era fatto consuetudine: siccome i trattati di commerci e di navigazione recano la clausola diplomatica della tacita proroga, si riconfermavano senza il voto legislativo.

E l'onorevole Luzzatti lasciò intendere al potere esecutivo che altra cosa è un patto internazionale recante la clausola della tacita riconduzione, ed altra cosa le prerogative parlamentari, e che anche la prolungazione del tempo volesse il consenso di nuova legge.

Ho qui sotto gli occhi un progetto di legge fatto per dare una sanatoria a tutti i trattati, che erano stati rinnovati senza il consenso del Parlamento. Nel votarsi questa legge di tanto valore costituzionale, il Luzzatti relatore nel 1879 fece votare un ordine del giorno proposto a nome della Commissione, col quale ordine del giorno la Camera dichiarò che da quel tempo in poi non si sarebbe mai più consentito con lo straniero la promulgazione di un trattato senza legge del Parlamento. E da quel tempo in poi le prerogative del Parlamento furono riaffermate e redente.

Io sono certo che su quel banco non possono sedere uomini a doppia coscienza, una con coscienza da deputato, un'altra da ministro, e coll'aver indicato questo virtuoso precedente dell'onorevole presidente del Consiglio sono sicuro di ottener la promessa che presto egli riparerà gli errori commessi.

Devo poi con rincrescimento dire al mio buon amico, l'onorevole ministro Chimirri che coll'assumere il Ministero ha fatto opera sollecita e dannosa alla libertà dell'arte e degli studi.

Io rispetto la legge costituita sopra i diritti d'autore, ma mi permetto di dire che noi italiani fummo troppo superbi, perchè produciamo pochissimo in materia di scienza e di letteratura, o almeno per la poca nozione della nostra lingua all'estero non abbiamo richiesta dal gran mercato straniero delle nostre produzioni. Una volta eravamo la *terra dei suoni, dei carmi e*

delle arti; oggi non possiamo sostenere con vantaggio la concorrenza straniera. Mentre abbiamo così poca possibilità di scambi si fecero leggi contrarie a quelle dell'Inghilterra, della Germania, dell'America e degli altri paesi. Il nostro legislatore ha dato ottant'anni di diritto d'autore agli eredi degli artisti e dei letterati defunti: superbia nostra di credere che dopo ottant'anni molti libri possono vivere nella vita del pensiero novellò!

Ma quale che sia la legge, le convenzioni internazionali con accordi non voluti dal Parlamento distrussero in gran parte le disposizioni italiane, servendo agl'interessi del monopolio.

La legge italiana sanziona che il pubblico ministero debba far punire le erronee insinuazioni o registrazioni fatte al Ministero di agricoltura e commercio per creare inesistenti diritti di autore. Appena fu pubblicata la legge del 1865 i possessori di carte musicali si affrettarono a registrare opere antiche, che da lunghissimi anni erano nel dominio pubblico per usurparne l'uso e l'esclusivo noleggio. Mentre il Pubblico Ministero non si occupa di esaminare quali registrazioni furono fatte su malafede senza diritto di proprietà per far condannare coloro, che vollero vivere del monopolio, e distruggere il dominio pubblico di vecchie opere. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio con una circolare ha dato ordine ai prefetti, ai questori ed ai delegati di pubblica sicurezza di non permettere mai la rappresentazione delle opere messe nei cataloghi del Ministero di agricoltura, se non quando ci sia la prova del permesso di coloro che le hanno scritte, e nei casi dubbi, sapete che cosa debbono fare i prefetti, i questori, ecc.? si debbono rivolgere alla Società degli autori di Milano.

Io sono certo che l'onor. ministro di agricoltura e commercio prometterà di riesaminare la circolare e che vorrà accogliere l'invito di correggere la incostituzionalità dei trattati. Egli ha mente e cuore per studiare e proporre una riforma sulla legge sulla proprietà artistica e letteraria.

La mia interpellanza era formulata in questi termini: dica il Governo le ragioni, per le quali abbia fatto trattati senza il consenso del Parlamento. Io ho voluto abbreviare le risposte del l'onor. presidente del Consiglio e dei suoi colleghi, dimostrando che ragioni non ve ne sono,

e spero che il Senato comprenderà come in questa materia non si possa imitare l'altro ramo del Parlamento, che ai 17 marzo 1891 lasciò insoluta la controversia. Vi sono questioni che portate al pubblico esame delle assemblee, debbono essere risolte; ascolterò le risposte del Governo per presentare poi un ordine del giorno che al certo meriterà il suffragio del Senato. Ringrazio intanto l'assemblea della sua benevola attenzione (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Permetta il Senato che anzitutto io sgombri il terreno da una quistione minuscola, ma che non pertanto nell'animo mio ha una grande importanza, perchè si connette con un sentimento di rispetto verso quest'alta assemblea.

L'onor. senatore Pierantoni alludeva all'irregolarità colla quale sono presentati a questo ramo del Parlamento i documenti diplomatici. Osservava come il *Libro Verde*, quasi per uso costante, fosse stato presentato alla Camera elettiva, e rammentava come la questione fosse stata esaminata qui, e quali fossero state le promesse dei miei predecessori.

Io mi affretto a dichiarare da parte del Governo non vi è nessuna difficoltà, non solo a presentare al Senato i documenti diplomatici, ma anche di fare di tutti i documenti una doppia copia da presentarsi ai due rami del Parlamento. Solo, nell'interesse materiale, dirò così, del servizio, importa che le due presidenze prendano opportuni accordi per la pubblicazione; e quindi io mi riservo, per conto mio, d'intendermi coll'onor. presidente del Senato e di sottostare in tutto agli ordini che egli si compiacerà di darmi.

L'onor. senatore Pierantoni ha sollevato una questione che è senza dubbio della più alta importanza; i limiti, cioè, dei poteri che l'art. 5 dello Statuto affida al capo supremo dello Stato in materia di trattati.

L'art. 5 dello Statuto per me è chiaro. I trattati i quali non importano variazioni di territorio o onere finanziario possono essere liberamente stipulati dalla Corona; gli altri, quelli cioè che importano onere finanziario o varia-

zione di territorio, debbono essere sottoposti all'approvazione del Parlamento.

Ma l'onor. Pierantoni, che ammette questa interpretazione, aggiunge, se non erro, che il potere esecutivo non può impegnarsi in trattati i quali offendano la legge dominante in paese.

Io accetto, in massima, questo principio; accetto in massima questa limitazione, la quale, sebbene non espressa nell'art. 5 dello Statuto, è una limitazione assolutamente necessaria; talmente necessaria, che ben si comprende come l'art. 5 dello Statuto non ne abbia fatto menzione.

Ma questo accetto, e non più. Per conto mio, non credo che si possa andare oltre senza offendere quelle prerogative regali che a noi tutti importa di mantenere salde e ferme.

Ritengo che per questa parte le mie dichiarazioni debbano soddisfare l'onor. Pierantoni.

Non so se altre dichiarazioni, che sto per fare, lo possano soddisfare egualmente.

L'onor. Pierantoni ha passato in rassegna una serie di convenzioni internazionali stipulate dai miei predecessori, e tutte, senza misericordia, ha chiamato in causa, come tali che abbiano offeso i principî legislativi vigenti in paese.

Ora io non posso *a priori* ammettere che i miei predecessori abbiano sistematicamente voluto violare la legge; non posso quindi *a priori* ammettere la censura dell'onor. Pierantoni.

Comprenderà l'onor. Pierantoni, che, non conoscendo quali fossero i singoli punti intorno ai quali egli intendeva intrattenersi, io non poteva anticipatamente fare uno studio preciso ed accurato di tutte le stipulazioni internazionali degli anni decorsi, e quindi non potrei conscienziosamente affermare che in nessun caso vi sia stata offesa ai principî fondamentali delle leggi che imperano in paese.

L'onor. Pierantoni vorrà perdonarmi se io non posso, facendo questa riserva, soddisfare intieramente il desiderio suo.

L'onor. Pierantoni ha parlato delle convenzioni postali internazionali. E di questo si duole: che le convenzioni stesse ammettano la riscossione di tasse nel territorio nostro.

Ma, onor. Pierantoni, se si trattasse della riscossione di tasse di cui le nostre leggi postali non parlino, comprenderei l'osservazione sua, e non esito ad ammettere che in questo caso l'intervento del potere legislativo sarebbe ne-

cessario. Ma, se si tratta dei metodi di liquidazione di tasse esistenti nei vari paesi, di tasse che pure sono imposte dal legislatore nella nostra Italia, francamente non vedrei in ciò una offesa al principio nel quale noi due concordiamo.

L'onor. Pierantoni ha parlato del protocollo relativo agli archivi consolari, che fu stipulato in seguito agli incidenti ben noti di Firenze. Io non ho sotto gli occhi questo protocollo, e francamente non posso affermare che esso abbia violata la legge solo perchè l'onor. Pierantoni lo afferma. Quello che posso dire è questo: prenderò in esame coscienzioso la questione e la sottometterò, ove sia necessario, al Parlamento. Però mi si lasci dire che io non posso e non debbo anticipatamente ritenere che questo protocollo sia stato offensivo della legge fondamentale del Regno.

L'onor. Pierantoni ha, poi, parlato di tutta la serie dei trattati e convenzioni varie che si riferiscono alle nostre colonie. Egli ha detto una cosa giusta affermando che, in fatto di colonie e di protettorati, noi ci troviamo di fronte ad un diritto nuovo. In ciò convengo. Ma non posso intieramente convenire con lui quando nega al potere esecutivo di prendere i provvedimenti necessari laddove la legge manca. Non credo che questa massima sia giusta; credo, invece, che il legislatore abbia facoltà piena d'intervenire in questa materia, e che il potere esecutivo non si debba astenere dal fare laddove la necessità delle cose richieda l'opera sua.

Del resto, onor. Pierantoni, è questa la storia di tutte le legislazioni coloniali; nelle colonie non si può legiferare *a priori*, ma in base ai fatti mano mano che vengonsi compiendo. La storia lo dice, e non credo che noi dobbiamo e possiamo agire in modo diverso da quello che si è usato da tutte le altre nazioni.

Ringrazio il senatore Pierantoni di aver lodato la presentazione che io feci al Parlamento di alcuni trattati di protettorato, coi quali s'impone un onere alla finanza dello Stato. Ma egli ha affermato che il Governo avrebbe anche dovuto sottoporre all'approvazione del Parlamento altri trattati, come a mo' d'esempio il trattato d'Ucciali.

A me preme anzitutto di rammentare che il mio onorevole predecessore fece regolare presentazione di questo atto al Parlamento. Il Parla-

mento non è stato tenuto all'oscuro intorno all'esistenza di questo trattato, che è noto pienamente ai due rami del Parlamento. Avrebbe dovuto essere questo trattato approvato per legge? Io non lo credo. Non lo credo, non solo perchè, stando nei termini precisi dell'articolo 5 dello Statuto, io non vi leggo quest'obbligo; ma anche perchè io non credo che in materia coloniale sia prudente, sia opportuno di fare intervenire il legislatore in atti che sono essenzialmente mutevoli; in atti che, tutti i giorni, vanno soggetti a patti addizionali ed a ritocchi talvolta molto notevoli. Credo quindi che il potere legislativo debba intervenire in questa materia il meno possibile, quante volte non vi sieno oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'onor. Pierantoni ha parlato delle convenzioni letterarie. Su questo punto, poichè il mio collega dell'agricoltura, industria, e commercio è presente, dirò solo questo, che anche qui, come in tutti gli altri casi, nel principio astratto noi siamo pienamente d'accordo: che, cioè, nessuna convenzione può essere fatta la quale offenda sostanzialmente i principî di legge vigenti nel Regno; ma le convenzioni sono lecite quando questi principî non sono offesi, e tanto più lo sono in questa materia, inquantochè l'art. 44 della legge del 1882 ne dà facoltà piena ed intiera.

L'onor. Pierantoni, in ultimo, accennava, rispetto alla questione generale, ai rimedi, ma non ha accennato a rimedi molto chiari e molto precisi.

Io, per conto mio, di rimedi non potrei suggerirne che uno solo ed è che l'onor. Pierantoni abbia fede nell'opera che il Governo farà, con molto scrupolo, di rivedere tutte le convenzioni internazionali che meritino di essere sottoposte all'approvazione del Parlamento, tutte quelle convenzioni, cioè, che potessero in qualche modo alterare le leggi vigenti del paese. Altri rimedi non vedo.

Non so se l'onor. Pierantoni potrà dirsi soddisfatto di queste mie dichiarazioni. Voglio augurarmelo. Ad ogni modo, sono pronto ad accettare tutte le proposte che l'onor. Pierantoni stimerà opportune, al patto, però, che esse non diminuiscano l'autorità e la responsabilità del potere esecutivo; poichè, se il potere esecutivo ha il dovere di rispettare le prerogative dei due

rami del Parlamento, anche i due rami del Parlamento hanno obbligo di rispettare i doveri del potere esecutivo.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le dichiarazioni precise e categoriche dell'onorevole presidente del Consiglio rendono facile e breve il compito mio. Fui chiamato nella disputa quasi di straforo per rispondere a due delle obiezioni mosse dall'onorevole senatore Pierantoni.

L'una concerne i trattati internazionali relativi ai diritti di autore, che l'onor. senatore sostiene non potersi concludere senza l'approvazione del Parlamento; l'altra riflette una circolare da me sottoscritta sull'applicazione dell'art. 14 della legge del 1882.

Ora io credo fermamente che le sue obiezioni non reggano.

Quanto ai trattati, è inutile far questione di principî. Sappiamo come debba intendersi l'articolo 5 dello Statuto, e fin dove si estendono le facoltà del potere esecutivo in materia dei trattati in genere; ma per quel che concerne i trattati speciali, de' quali parlò l'onor. Pierantoni, la soluzione non deve cercarsi nell'art. 5 dello Statuto, ma nell'art. 44 della legge soprariocordata. Esso è chiarissimo nel suo dettato ed è vano far sottili ragionamenti per tirarlo a un significato diverso da quello, che risulta dallo spirito e dal significato letterale della disposizione che è concepita così:

« La presente legge è applicabile agli autori di opere pubbliche in paese estero, col quale non sieno in vigore speciali trattati, purchè presso di esso sieno leggi che riconoscano, a pro degli autori, diritti più o meno estesi e che queste leggi siano applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d'Italia ».

Ma non finisce qui l'articolo!

« Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri sotto condizione di reciprocità, purchè sieno a tempo, e

non siano sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce ».

Dal testo della legge sorge chiaro il concetto del legislatore, il quale quando non vi siano trattati o quando sono scaduti, faculta il Governo a consentire per decreto reale agli stranieri sulla base della reciprocità quella tutela che le nostre leggi concedono ai nazionali in materia di diritti di autore.

La legge è chiara, ma se dubbiezza alcuna vi fosse questa sarebbe dileguata dalla relazione del compianto Scialoja, rammentata dal senatore Pierantoni.

In essa, non solo si esplica il concetto della legge, ma se ne dice la ragione; ed io sono davvero meravigliato come un uomo tanto versato nel diritto internazionale, abbia a quell'articolo data un'interpretazione diversa. E valga il vero qual'è la ragione per cui questo articolo fu introdotto nella legge del 1882?

Lo dice il relatore onorevole Scialoja. I prodotti del pensiero non appartengono ad un paese piuttosto che ad un altro.

La scienza ed il pensiero non hanno patria, o meglio la loro patria è il mondo.

Ora lo Scialoja esprime questo concetto: doversi desiderare, che questa materia dei diritti di autore sia regolata da una legislazione conforme in tutti i paesi.

Non potendosi arrivare di un tratto a codesta conformità di legislazione occorre almeno accostarsi, ed il mezzo più facile per arrivarci è la reciprocità, perchè la reciprocità mena alla conformità delle consuetudini, e questa man mano ad una legislazione comune in tutti gli Stati civili.

Ecco perchè nella legislazione del 1882 fu accolto il principio della reciprocità.

Ciò posto, è evidente che per regolare la reciprocità, non v'è mestieri di una legge speciale, giacchè trattasi solo di riconoscere lo stato di diritto esistente nel paese con cui si tratta.

Il trattato in questi casi riconosce i diritti come li trova e li tutela; e per questo basta l'autorità del potere esecutivo che si esplica nella forma del decreto reale.

La pratica, tanto in Piemonte, che nel nuovo regno, si è conformata a codesto principio, e l'eccezione ricordata dall'onor. Pierantoni del trattato colla Francia del 1851 conferma la re-

gola, in quanto esso fu sottoposto alla sanzione del Parlamento perchè, conteneva un articolo, che regolava i dazi sull'introduzione dei libri francesi.

E ciò trova conferma nella relazione dell'onor. Scaloja, nella quale si legge quanto appresso:

« Veramente questa facoltà non solo non è eccessiva, ma c'è sembrato che sia nella specie un complemento necessario del pensiero contenuto nell'articolo del disegno di legge, del quale parliamo, ed una applicazione indiretta del concetto di quell'articolo dello Statuto che riserba al Re la conclusione dei trattati senza il concorso del Parlamento in tutte quelle materie che non portano aggravio alle finanze ».

Dunque la legge è chiara, e l'applicazione costante, che se n'è fatta finora, dissipa i dubbi sollevati dal senatore Pierantoni.

Ciò basti dei trattati e vengo alla circolare.

Ho voluto rileggerla perchè sentendola così acerbamente biasimare, credevo di averne dimenticato il tenore.

Or bene, io devo confessare che la circolare da me fatta altro non è che la parafrasi fedele dell'art. 14 della legge. Leggendo questo articolo, e confrontandolo con la circolare si vedrà se essa contraddica, o peggio, violi la legge.

L'art. 14 suona così:

« Niuno potrà rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo, una azione coreografica ed una qualunque azione musicale soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'articolo 2 se non ne ottenga il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso comunque legalizzata dovrà essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia che in difetto sulla dichiarazione della parte proibirà la rappresentazione o esecuzione ».

Quando un diritto è riconosciuto e tutelato, bisogna pure che vi sia una sanzione per farlo rispettare, altrimenti le leggi si risolvono in mere dichiarazioni platoniche.

Finchè sta la legge, il dovere del ministro è di farla rispettare.

Or bene, codesti diritti di autore tutelati dalla legge del 1882, venivano continuamente violati, ed il Ministero era assordato da continui reclami.

Doveva chiudere gli orecchi, e stare a vedere? No, certamente. Ebbene, che cosa ho fatto?

Mi diressi ai prefetti, e richiamando la loro attenzione sulle frequenti violazioni della legge, ho impartito le seguenti istruzioni:

« A siffatti abusi è urgente mettere riparo, ed è per ciò che invito la S. V. a provvedere colla massima energia perchè le rappresentazioni od esecuzioni di opere drammatiche, musicali, di sopra menzionate, siano in tutte le circostanze e nei modi suddetti rigorosamente vietate sempre quando non si presenti il consenso dell'autore o di chi per esso, in iscritto e comunque vidimato ».

Nella circolare dunque sono trascritte alla lettera le disposizioni della legge.

Ma l'onor. Pierantoni si lamentava che la circolare parla degli elenchi dove sono iscritte le opere, sulle quali vi è un diritto di autore, e meravigliavasi che si eccitassero gli interessati a rivolgersi per schiarimenti alla Società degli autori di Milano, istituita per la tutela della proprietà letteraria.

Bisogna metter bene le cose in chiaro.

Per poter eseguire la legge, occorre muovere da un caposaldo, sapere cioè quali sono le opere messe sotto la sua salvaguardia.

Questo punto di partenza si determina mediante gli elenchi che costituiscono i libri censuari della proprietà letteraria, che è fra le più degne e le più rispettabili.

Quando alcuno si lamenta perchè il suo diritto è stato violato, che cosa deve fare il prefetto? Compulsare gli elenchi per accertarsi che l'opera in questione vi è registrata.

Perciò col paragrafo 3° della circolare inculcavo ai prefetti, semprechè sorge una di queste controversie, di consultare gli elenchi pubblicati quindicinalmente dal Ministero.

È questo un eccedere, un abusare, un violare la legge? O non è invece il solo mezzo per farla eseguire, evitando ogni possibile abuso?

E dopo tutto questo la circolare soggiunge:

« Coloro poi che appartengono alla Società Italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica con sede in Milano, potranno anche rivolgersi utilmente ad essa pei chiarimenti opportuni, non avendo questa benemerita Società scopi di lucro, ma unicamente di tutelare i diritti dei soci ».

Ciò posto, io non so vedere cosa c'è di strano in questo consiglio dato ai membri di una Società di rivolgersi ad essa per avere notizie e schiarimenti, dei quali avessero per avventura bisogno per provvedere alla tutela dei loro diritti.

Detto questo, aspetto sapere dall'equità dell'onor. senatore Pierantoni se la circolare da me pubblicata sia contraria alla legge, o non sia piuttosto l'esplicazione di quella tutela, che la legge stessa ha stabilito a garanzia e difesa delle produzioni dell'ingegno, che sono la forma più legittima della privata proprietà.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri della corretta parola, con la quale ha risposto alla mia interpellanza. Prima di tutto prendo atto che egli inviterà le presidenze delle due assemblee a regolare la presentazione dei documenti diplomatici. Su ciò sono certo che troverà nobile corrispondenza di zelo negli illustri uomini che sono a capo dei due rami del Parlamento. Debbo ora rispondere agli argomenti dedotti in risposta. L'onorevole marchese di Rudini ha dichiarato di aver il dovere, come consigliere della Corona, di mantenere illese le prerogative. Questo stesso dovere, onorevole ministro, lo abbiamo noi: quello di far camminare d'accordo le prerogative della Corona con quelle della legislazione. Ed in ciò non ci può essere che una magnanima gara di sentimento di mutuo dovere. Ma mi perdoni l'onorevole Ministro, che io non approvi il sistema da lui seguito di leggere soltanto l'art. 5 dello Statuto. Egli ben sa che le sanzioni costituzionali sono da interpretarsi l'una in relazione dell'altra. È certo che quando l'art. 3 dice che il potere legislativo appartiene alla Corona e alle due Camere, l'art. 5 non poteva distruggere le prerogative delle Camere ed ammettere che le leggi siano fatte da trattati o dai trattati derogate. Io potrei, se lo credessi necessario, leggere numerosi casi di giurisprudenza, e numerose autorità di scrittori che confermano questo principio: che il potere esecutivo non possa con patti internazionali, derogare o ampliare nessuna legge dello Stato.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Ciò l'ho ammesso.

Senatore PIERANTONI. Ed allora perchè parlare della doverosa custodia delle prerogative della Corona?

L'onorevole di Rudini non solamente ha ammessa la regola, ma l'ha fatta applicare; pochi giorni or sono votammo una convenzione tra il Messico e l'Italia per la dichiarazione che i figli degli italiani nati in quel paese possano fare per rimanere cittadini italiani. Perchè quell'unico articolo di trattato si riferiva alla cittadinanza regolata per legge, occorre una legge speciale.

Io adunque ricevo l'adesione del presidente del Consiglio alla teorica da me svolta, la quale espone la retta e sana interpretazione della Costituzione vigente.

Io ho parlato con pieno rispetto alla concordia delle prerogative della Camera e delle assemblee legislative. L'onorevole ministro ha detto che io non ho avuto misericordia per gli atti del potere esecutivo. Invece ne ho avuta tanta, che esordendo dichiaravo di voler accennare ai trattati, come ad esempi, che se avessi voluto andar dentro allo esame avrei citato numerosi trattati, imperfezioni di forma, violazioni gravissime di leggi. Per esempio, nella convenzione abolitiva della tratta degli schiavi il Ministero degli affari esteri usò la parola *pirateria*, che gli inglesi adoperano per esprimere la tratta degli schiavi, ma poi dovette fare una nota suppletiva al marchese Salisbury per avvertirlo dell'errore, perchè la parola *pirateria* nel diritto italiano ha un significato diverso dai reati della tratta degli schiavi. Oltremodo importante è lo studio delle parole da usare nei trattati. È superbia cancelleresca il credere che l'azione del Parlamento non completi quella governativa e che non valga più degli impiegati compilatori di trattati.

Sa poi l'onorevole ministro le gravi conseguenze derivanti da trattati, che recano materia legislativa non consentita all'approvazione del Parlamento? Sono nulli, perchè incostituzionali. L'onor. Di Rudini con molta bontà pei suoi predecessori, perchè purtroppo nel mondo politico bisogna carezzare i passati, e calmarne i risentimenti, mi ha risposto con volere scusare alla meglio gli errori, o almeno ammetterli con riserva. Quanto agli accordi amministrativi in-

ternazionali fatti dall'onor. ministro delle poste ha detto: se avessero messo una tassa, di cui non parlano le leggi italiane, ne riconoscerei la incostituzionalità, ma invece così non è.

Adagio, onor. signor ministro! Altra cosa sono le leggi che parlano delle merci che s'introducono per mezzo di ferrovie, altro le tasse che si riscuotono per i pacchi postali, per le lettere recanti valori dichiarati. Io penso che non sia lecito al potere esecutivo di ampliare o variare l'applicazione di leggi di tasse.

Lodo l'idea di migliorare le relazioni internazionali con quelle sanzioni legislative, che danno maggiore autorità ai trattati, e per le quali il paese apprende a conoscere dei suoi maggiori interessi all'infuori della oscurità della *Gazzetta ufficiale*.

L'onor. ministro mi ha detto che esaminerà la questione degli archivi consolari, perchè stenta a credere alla violazione della legge. Sia certo l'onor. ministro degli affari esteri che ne feci studio paziente e che usai molta prudenza prima di parlare di quella convenzione; egli troverà vero, verissimo, che l'articolo terzo impedisce l'esecuzione dei giudicati e sottopone l'azione dei magistrati alla volontà del Ministero. Ciò costituisce la violazione del Codice di procedura civile, del principio sacrosanto che la cosa giudicata deve essere eseguita, e offende la indipendenza della magistratura.

Quanto all'espansione coloniale il ministro mi ha fatto molte concessioni; ha riconosciuto che per noi costituisce un dritto nuovo, che non può essere determinato se non dal potere legislativo, ma ha soggiunto che non vorrebbe determinata *a priori* l'azione del potere esecutivo. Io voglio e desidero solo l'accordo dei due poteri, desidero che l'ispezione legislativa sia superiore all'azione del potere esecutivo il quale deve eseguire la legge.

L'onor. presidente del Consiglio sa che nella politica africana il Governo che si liberò dalla azione del Parlamento fece danno a sè stesso ed al paese. Il Parlamento tacque prima per passare poi a postume recriminazioni.

Egli ha detto che il trattato d'Ucciali fu presentato al Parlamento. È un equivoco. Vi sono il trattato principale e l'atto *addizionale*. Il solo atto addizionale ottenne il voto del Parlamento. Nella relazione, che ebbi l'onore di fare al Senato, con piena concordia con l'Uf-

ficio centrale dichiarai che, votando l'atto addizionale, s'intendeva accordare un *bill* d'indennità per il trattato principale. Io non ammetto la teorica di atti continuamente mutabili quanto ai protettorati.

E come? Non dobbiamo noi sapere quali popolazioni straniere siano entrate nell'orbita della sovranità e della dipendenza italiana? Possiamo noi ammettere che di tempo in tempo si possano stipulare o ridurre i cosiddetti *trattati di protettorati e influenza*, per cui un ministro ci spingerà troppo innanzi, un altro potrà tornare rapidamente indietro? E il Parlamento che cosa farà? Si dovrà contentare della presentazione più o meno remota degli atti diplomatici? Poco importerà sapere quel che si fece quando il fatto è irreparabile. Ricordi bene l'onorevole ministro che il trattato approvato con una legge è legge da eseguire, e per atto del potere esecutivo non si possono nè aggiungere, nè cedere territori uniti allo Stato o per dipendenza o per colonia. Torno a ripetere che non vi è nessun paese costituzionale, nè Governo libero, che abbia adottato il proposto sistema, ossia un sistema empirico, che lascierebbe tutto all'arbitrio...

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Tutti fanno così.

Senatore PIERANTONI... Chi lo dice, onorevole ministro? La prego di credere che afferma cose non esatte.

Nella relazione da me scritta al Senato sullo stato giuridico degli impiegati coloniali io esposi le varie forme delle colonie dell'Inghilterra, le leggi sopra gli ordinamenti coloniali. L'ho detto e lo ripeto: tutti i paesi, che ebbero le colonie prima ancora del Governo libero, provvedevano con disposizioni di Governo assoluto che avevano forza di leggi.

Con le Costituzioni rappresentative sanzionarono la delegazione al potere esecutivo di ordinare le colonie sotto il sindacato del Parlamento e la direzione di un ministero speciale, quello delle colonie. Per l'Assab e l'Eritrea si presentarono leggi speciali. Se l'onor. di Rudini proponesse una legge generale di delegazione e un Ministero delle colonie, allora adotterebbe il sistema francese conforme a quello olandese. Ma nè il Belgio, nè l'Italia potevano imitare la Francia e l'Inghilterra, perchè non avevano colonie.

Per ciò che riguarda l'art. 44 della legge sopra i diritti di autore, debbo dire che non mi aspettavo tanta vivacità di parola dall'onorevole mio amico il ministro Chimirri, il quale si è detto perfino meravigliato che io lo abbia chiamato quasi di straforo in questa questione.

Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, nell'esercizio dei miei doveri ho sempre associata la più alta convenienza del gentiluomo verso gli uomini del Governo; è da un mese e mezzo, o più; se non erro, che la interpellanza fu da me presentata; ed io non una, ma due volte ne parlai all'onorevole presidente del Consiglio, e tre volte a lei (*sensazione*); ho avuto persino un carteggio, che ho sotto gli occhi, con l'onorevole ministro degli affari esteri, che fece studiare la questione e fu costretto per lealtà a dichiararmi che l'art. 44 della legge era stato frainteso, e che per l'avvenire non si sarebbero riprodotti deplorabili equivoci.

Si metta lei d'accordo col suo Presidente; ma non venga a dire che io l'abbia chiamato di straforo in siffatta questione, mentre invece ella dà prova di essere venuta colla relazione dello Scialoia in mano, apparecchiato a rispondere.

Queste cose con dolore ho dovuto dire, perchè io che rispetto voglio essere rispettato. Dopo di ciò tornò a dire che ho ammirato il coraggio del ministro di agricoltura e commercio quando con quella facilità, con cui discuteva innanzi ad altri colleghi ha detto: che legge, dottrina e giurisprudenza dimostrano che sia diritto del Ministero di agricoltura e commercio di fare trattati con semplice decreto reale.

Ora è affermazione contraria ai più elementari principî di diritto il dire che si possa fare un trattato per decreto reale, poichè il trattato suppone accordi, scambi diplomatici e il decreto reale è il solo mezzo, con cui si porta a notizia del paese il trattato, il quale è obbligatorio quando c'è stata la ratifica delle parti, se non occorrà una legge.

Queste sono cose elementari che mi dispiace di dover ricordare. E poichè ella dice che è permesso di fare una convenzione internazionale importante come è quella sulla proprietà artistica e letteraria con semplice decreto reale, io dico alla mia volta che questo è impossibile, poichè la proprietà è garantita dallo Statuto; e qualunque atto del potere esecutivo che

modifichi, amplifichi o tuteli una specie di proprietà, ha bisogno dell'approvazione del Parlamento. Io ancora una volta la richiamo ai termini della legge. L'art. 44 reca: « La presente legge è applicabile agli autori di opere pubbliche in paese estero, col quale non siano o cessino di avere vigore speciali trattati ». Dunque la legge, quando non ci sono i trattati, può essere applicabile agli autori in paese estero per reciprocità legislativa. Ed in queste parole ella presume di leggere la dispensa dal dovere di far approvare con legge i trattati? Invece il legislatore disse non necessari i trattati quando ci siano leggi che riconoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi, e che queste leggi siano applicabili colla reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d'Italia.

Ella deve considerare che le leggi straniere in tre modi possono entrare nel Regno: o col trattato, che votato dalle Camere diventa legge, o colla clausola della reciprocità legislativa, ovvero con un decreto reale, che dia esecuzione alla legge straniera, se la medesima garantisca i diritti di autore dei nostri Italiani.

La seconda parte dell'art. 44 reca: « Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse garantigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri sotto condizione di reciprocità ». Dunque, quando una legge straniera ammette la reciprocità per gli italiani, allora il decreto reale contempla il caso di una delegazione per garantire gli stranieri. Questa delegazione riafferma la regola che i trattati non si possono fare senza il consenso della legge.

E poichè ella si è voluto porre sotto la santa memoria di Antonio Scialoia, bisogna che ai morti si restituisca l'alto merito, che loro spetta, non imputandoli di strane ed illecite azioni. Io pure ho presente la relazione del Senato del 24 ottobre 1864. Che cosa scrisse lo Scialoia? Egli nota: che ancor non vi è una unità legislativa sopra i diritti di autore in tutti i paesi, e che lasciando all'opera del tempo l'introdurre una certa uniformità nelle disposizioni legislative dei vari Stati, dobbiamo riconoscere ancora utile come mezzo temporaneo i trattati internazionali.

Poi aggiunge: « Poichè però vi sono molti Stati che possonò non far trattati, o denunciarli e non volerli più rinnovare; » citando l'art. 39 della patente Austriaca 19 ottobre 1846 continua: « Perchè l'Austria in questo articolo accorda la reciprocità di trattamento all'autore di opere pubblicate altrove, sotto la condizione della perfetta uguaglianza, il Governo non può far sì che l'Austria non intenda di estendere a tutta l'Italia il trattato del 1840 il quale è sostanzialmente simile al trattato del 1846; si potrebbe con decreto reale dichiarare che le opere pubblicate in Austria cadranno in Italia secondo la legge indicata dei diritti e delle garanzie che godono in Austria, se sta in fatto che codesta legge per effetto della reciprocanza, ammette la tutela degli italiani ».

« Questo è lo stesso che dare al Governo la facoltà di concorrere a rendere opera attiva quella che potrebbe dirsi già consentita dall'Austria ».

Vuole la prova l'onorevole Chimirri che ella ha pienamente errato? Un decreto supporrebbe che non ci fosse trattato; in questo caso la legge con decreto reale autorizza il Governo a pubblicare la legislazione austriaca o di altro paese. Invece s'informi dal suo onorevole collega il ministro degli affari esteri, e saprà che or sono pochi mesi passati l'Austria e d'accordo l'Italia pattuì la proroga della convenzione internazionale del 1840; ma il Governo si dimenticò di chiedere il consenso legislativo.

E quindi delle due l'una: o ella crede alla potestà del decreto reale, ed il decreto era possibile quando non ci fossero stati trattati; o il trattato ci era, e questo governando diritti di privati, una specie di proprietà, doveva essere approvata dal Parlamento.

Passo a risponderle per la circolare. Io l'aveva indicata per semplice incidenza, aveva detto che non solamente convenzioni illegali avevano violata la legge; ma che l'aveva ancora violata una circolare dell'onorevole ministro.

Ella, ricordandosi dell'arte forense, per difendersi ha voluto commentare quella circolare come opera del suo ingegno, ma qui non occorre il rispetto di diritti d'autore. (*ilarità*).

Davvero ella crede di averla ben difesa quella circolare? Con essa, onor. signor ministro ella ha sostituito al sistema repressivo il preventivo. Ella sa benissimo che non basta di aver pub-

blicato un libro, di aver scritto una musica per dire che si abbiano i diritti di autore. La legge prescrive alcune formalità, riserve in data misura di tempo, perchè chicchessia può abbandonare il diritto esclusivo di rappresentarle, i diritti di edizione e di riproduzione. Il diritto di autore non è una vera proprietà, è un diritto *sui generis*. Il legislatore non volle dare effetto retroattivo alla legge, provvide per l'avvenire. Previde inoltre il caso che si facciano trascrizioni infedeli, e sanzionò che il pubblico ministero debba procedere d'ufficio contro le medesime. Ella invece eccitata dagli interessati a sostituire il sistema della prevenzione alla repressione, invece di esortare i pubblici ministeri alla punizione delle abusive iscrizioni, le ha voluto prendere per certissimo diritto di autore, ammesso e riconosciuto. Se ella avesse detto: signori prefetti, signori questori, tutte le musiche scritte e rappresentate dal 1865 in poi, ossia dopo la legge, per le quali gli autori ben conosciuti, o gli aventi causa fecero iscrizioni, non siano rappresentate senza l'autorizzazione dei loro autori o aventi causa, la raccomandazione s'intenderebbe perchè son d'accordo con lei nel dire che i diritti dell'ingegno sono il migliore diritto. Ma ella sa che si pretende i diritti di autore su la *Pantofola smarrita*, per modo di dire, e su tutto il repertorio artistico e musicale, che non fu mai protetto da legge. Ella sa che si combatte non soltanto per la musica che si rappresenta sopra i teatri, ma che si vieta l'esecuzione di pezzi musicali che da 40 o 50 anni si cantano per tutte le strade, in tutti i caffè. E nella circolare leggo ordinati poi, che trattandosi di caffè *chantants*, birrerie e di simili esercizi, oppure di orchestre di genere, di bande musicali, sia, giorno per giorno, chiesto il programma dei pezzi da eseguirsi e non sia rilasciato il permesso di esecuzione nè il visto sui manifesti se prima l'ufficio (di pubblica sicurezza), non si sia assicurato che nessuno dei pezzi compresi nel programma sia stato depositato. Chi le permise così grave divieto? Ora, onorevole signor ministro, ella non sa, non vede, perchè vive nell'alto mondo, le miserie, le preoccupazioni che si agitano in piccoli paesi.

Di recente rividi, la mia terra natale, parecchi suonatori di una banda musicale celebre in Italia, la così detta banda dei *Rossi* di Pia-

nella, avevano dovuto andare dinanzi al tribunale correzionale di Firenze, perchè erano accusati di avere suonato un'aria dell'*Otello*. Questa musica fu scritta sotto l'impero dei diritti di autore. Ci è voluta una sentenza del pretore o del tribunale di Firenze, che ha detto che quella sonata all'orecchio del pubblico non sembrava un'imitazione dell'*Otello*. Ma vada nei caffè *chantants* e scorderà quanta povera gente è ogni sera sopraffatta da agenti speciali ed accusata di aver cantato la *casta diva*, qualche romanzina, che i Borboni e l'Austria lasciarono liberamente cantare, perchè nella Patente Austriaca era detto: che tutti i pezzi di riduzione non cadevano sotto la proprietà artistica. Perchè tanto zelo nel Governo per porre le nostre povere popolazioni sotto un sistema preventivo illegale, voluto da pochi mercanti?

Benemerita vo' dire la Società degli autori per le grandi opere, con le quali illustrò l'Italia nostra, ma onorevole Chimirri, senta questo fatto e pianga dell'opera sua, se non vuol ridere. (*ilarità*)

Si rappresentava in un teatro di provincia un'opera assai applaudita: già n'erano troppo contenti gli abbonati. L'impresario pensò di mettere in scena un pezzo della *Schiava Saracena*, antica musica del povero Mercadante, che morì cieco e quasi povero. Perchè un uomo, che dirò di spirito, scrisse nei registri del Ministero di agricoltura, industria e commercio che quella musica era di sua proprietà, il prefetto e la questura non permisero l'esecuzione del pezzo. Un'altra sera lo stesso impresario volle eseguire un atto della *Favorita*, e di nuovo patì altri divieti. Alle proteste dell'impresario, prefetto e questura vollero telegrafare alla *Società degli autori* in Milano per sapere se dava il permesso. La Società degli autori rispose di no, ed il prefetto fece togliere dal cartellone la rappresentazione. L'impresario protestando si rassegnò a depositare una somma. Onorevole Chimirri, ma da sennò ella vuole difendere questa illegale ingerenza, per cui la rappresentazione di antiche musiche è sottoposta all'autorizzazione preventiva di privati? Sa come io feci rimuovere tali illeciti vincoli? Consultato da un sindaco di un paese vicino gli dissi: Lei non faccia più manifesti o programmi, e faccia suonare a memoria ai musicanti ogni

pezzo. Così, onorevole Chimirri, il suo sistema preventivo in parte fu bello e spacciato. (*ilarità*).

Mi duole, che l'onorevole Chimirri che ha ingegno e cuore, si perda a dettar simiglianti circolari che non proteggono nè l'arte, nè la scienza, nè assicurano il diritto. Ella può fare ben altra cosa, più giovevole al nostro paese. Riesamini la legge, combatta il monopolio, renda sicura la libertà nell'arte.

Io abbandono questo tema infelice, promettendo però di risollevarlo in altra sede.

Per concludere mi rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio e gli dico che, non essendovi concordia nel Ministero, perchè il presidente del Consiglio mi dà ragione, mentre l'onor. Chimirri si ostina nell'errore, io conserverò la prova documentale delle promesse fattami dall'onor. ministro degli affari esteri, che dichiarò di non permettere più trattati di diritti di autore senza il consenso del Parlamento, certo che un gentiluomo pari suo non smentirà se stesso. Termino con una sola avvertenza. Oggi abbandono questa discussione; ma nella prossima discussione del bilancio degli affari esteri proporrò un ordine del giorno per prendere atto delle dichiarazioni fatte dal ministro: di volere studiare i trattati per correggere le illegalità e rispettare le nostre competenze, e per evitare, specialmente nella stipulazione di quelli recanti la garanzia di diritti di autori, le deplorate illegalità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Voglio dire tre cose semplicissime all'onor. Pierantoni.

In primo luogo non ho mai messo in dubbi che il potere di far trattati va limitato dalla legge, che, cioè, non si possono fare trattati i quali violino in qualsiasi modo le leggi vigenti nel paese. In questo punto sono di accordo con l'onor. Pierantoni, come con l'onor. Chimirri, nè veggo come e dove si possa immaginare il preteso disaccordo fra i membri del Gabinetto.

L'onor. Pierantoni ha avuto quasi l'aria di attribuire al Governo l'opinione che le nostre colonie dovessero procedere senza legge. No, onor. Pierantoni; questo non ho mai pensato, nè detto. Bensì debbo ricordare che i poteri legislativi per la Colonia Eritrea furono delegati

dal Parlamento al Governo mercè la legge del 1° luglio 1890.

Una terza cosa debbo dire all'onor. senatore Pierantoni. Quando ho invocato la libertà di azione del Governo, si parlava di protettorati, e mantengo ancora questa affermazione. La debbo mantenere, come un dovere, perchè altro è l'annessione di territori che debbono far parte integrante del Regno, altro è l'annessione di territori i quali sono dipendenti dal Regno, ma che parte integrante del Regno non fanno.

Questa è una distinzione importantissima. E vengo subito alla pratica applicazione di questo principio.

Se, per circostanze politiche locali, sarò nella necessità di rinunciare a quella zona d'influenza che è stata recentemente acquistata coi protocolli segnati coll'Inghilterra, io lo farò; e nel farlo avrò potuto errare, ma non avrò fatto cosa illegale, nè avrò offeso le leggi e le istituzioni del mio paese.

Se più tardi sentirò la necessità di rinunciare ai protettorati nell'Africa orientale, dal capo Guardafui alla foce del Juba, io crederò di avere il diritto di farlo.

L'opera mia (torno a dirlo) potrà essere censurata come impolitica, ma non certo potrà essere censurata come opera contraria alla legislazione del mio paese.

Questa è una distinzione essenzialissima; imperocchè non è possibile politica coloniale senza che questa distinzione sia ammessa e riconosciuta,

Gli inglesi ed i francesi non procedono diversamente.

I loro acquisti, come le rinuncie ai loro acquisti, sono generalmente atti del potere esecutivo, nei quali il Parlamento interviene per l'approvazione o la disapprovazione politica; ma sono atti che possono e debbono essere compiuti liberamente sotto la responsabilità del potere esecutivo.

Questa libertà, io la rivendico intera, perchè crederei pericoloso l'abbandonarla. Sarebbe molto grave se fosse posta in dubbio questa libertà del Governo, la quale, lo creda pure, onor. Pierantoni, è una libertà salutare, che non offende, nè punto nè poco, le prerogative dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

CHIMIBRI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dissi all'onor. Pierantoni che entravo nella discussione di strafarò; perchè davvero non mi sentiva chiamato, come ministro di agricoltura, industria e commercio; in una questione come quella da lui sollevata, e bisognò tirare in campo la circolare da me sottoscritta per mettermi in causa.

Ecco in che senso ho adoperato un'espressione, che non so perchè è stata presa in mala parte.

Circa il merito della disputa, dirò che stimò molto la cultura scientifica e l'autorità dell'onorevole Pierantoni, ma non credo alla sua infallibilità.

Al di sopra della autorità sua, io rispetto quella della mia ragione, e come egli tiene ai suoi convincimenti, io tengo ai miei.

Per quanto egli sia dotto professore di diritto internazionale, ed io umile cultore di coteste discipline, non riuscirà mai a persuadermi che l'art. 44 consentendo al Governo di chiedere e consentire le reciprocità in materia di dritti d'autore, non dia la facoltà di trattare, e di sanzionare in questo caso le trattative con decreto reale, come dice l'articolo predetto. Mi pare che il senso è così chiaro, che non ci vogliono le glosse per volgarizzarlo dinanzi a questo sapientissimo Consesso.

D'altronde così intesero la legge coloro che la prepararono, e così venne costantemente applicata. A favore della mia tesi sta la consuetudine del Parlamento subalpino e del Parlamento italiano, dove in così lungo tempo non è mai sorto alcun professore a biasimare il Governo, che applicò sempre nel modo, come io l'intendo, l'art. 44.

Gli appunti alla circolare furono più severi e venni fin accusato di aver trasportata la teorica del prevenire dal campo politico, a questo più gaio e geniale della proprietà letteraria.

Ebbene, anche su questo non merito i rimproveri dell'onor. Pierantoni, perchè la legge dice proprio così: « La prova scritta del consenso comunque legalizzato dovrà essere presentata e rilasciata dal prefetto della provincia, che in difetto sulla dichiarazione della parte proibirà la rappresentazione ».

Se il prefetto è autorizzato a proibire mi par chiaro che il divieto deve precedere la rappresentazione.

LEGISLATURA XVII. — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1891

Se l'onor. Pierantoni crede che i prefetti debbano dare il divieto dopochè la rappresentazione è fatta, sarà anche questa una sua particolar maniera d'interpretare sapientemente la legge, ma a me sembra invece la maniera di violarla.

Io dunque non ho fatto che inserire nella circolare i precetti della legge. Se negli elenchi sono iscritti spartiti, musiche antichate, non v'è che il magistrato che possa farle depennare, e così infatti è accaduto, e liti si svolgono tutti i giorni innanzi ai magistrati, i quali anch'essi inesperti come il ministro, sono stati ancora più severi della legge.

Quando questo non piaccia all'onor. Pierantoni proponga risoluzioni che modifichino il rigore della legge, e il Parlamento, se è del suo parere, le approverà. Finchè la legge è scritta così, io non prenderò consiglio dal cuore ma dalla mente, che mi avverte essere mio stretto dovere fare applicare e rispettare la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Pierantoni per fatto personale.

Senatore PIERANTONI. Mi si permetta di rispondere brevemente all'onor. Chimirri, che qui non vi è una opinione mia, nè una opinione sua, vi è relazione tra un membro del Gabinetto, rappresentante del potere esecutivo, con un senatore, che esercita la potestà di sindacato e addimanda l'osservanza della legge. Tenga pure l'onor. Chimirri le opinioni, che meglio stima di professare, io torno a ripetergli che l'art. 44 della legge non sanziona la delegazione del Parlamento a fare i trattati senza il consenso delle due Camere. Quando un ministro per amore di difesa è giunto all'eccesso, di affermare che l'art. 44 della legge esisteva nel 1851, quando agiva il Parlamento subalpino, ha detto cosa impossibile. La legge reca la data del giugno 1865.

Ella, per comprendere il danno commesso, legga gli elenchi del Ministero di agricoltura, industria e commercio e vi troverà musiche registrate da più persone. Può ella dirmi in tal caso a chi spetti la protezione raccomandata ai prefetti, ai questori? Rilegga la legge, e vi troverà la giusta dichiarazione, che non poteva avere effetto retroattivo, e vedrà quanto danno ha arrecato al commercio, all'arte, vietando l'esecuzione di musiche che da lungo

tempo erano nel dominio pubblico. Legga l'articolo che punisce le trascrizioni abusive, che comanda al ministero pubblico di procedere d'ufficio, e ponderi il valore della sua Circolare.

Ella non può pensare che la interpellanza mia fu motivata dalla circolare, che conobbi più tardi e dopo aver annunziata la interpellanza. Io la rivolsi anche al ministro di agricoltura e commercio, per i trattati di diritti di autore parlai a lei personalmente, e ieri l'altro feci istanza al presidente del Consiglio perchè anche ella si fosse trovata, oggi qui presente. Il fatto acquisito da me intorno i cattivi effetti della circolare nel recente viaggio del Principe e Duca degli Abruzzi a Chieti, è un modesto episodio, sul quale ella si è posta a cavallo ed ha troppo combattuto. La medesima pertanto è una questione che sarà discussa largamente a tempo opportuno quando spero di trovar Lei meglio preparata.

All'onor. ministro degli esteri torno a dire che egli fa intendere di voler rinunciare a taluni protettorati senza il consenso delle Camere. L'accettare o rinunciare i protettorati, esponendosi alla responsabilità avanti la Camera, che può mandar via un ministro, è cosa pericolosa, e non conforme alla legge. Per il trattato di Berlino del 1835, il nostro Governo dovette notificare protettorati e possessi stranieri, e il trattato fu approvato da una legge. Ora è cosa possibile lasciare il Parlamento in panciale di fronte a ministri, dei quali uno vuole troppo, l'altro poco o nulla? L'onor. ministro mi ha risposto, affermando che nel modo suo fanno in materia di colonie gli altri Governi; ma io non ho parlato di colonie, perchè per queste furono fatte leggi che il Ministero deve rispettare; ho parlato invece dei protettorati, i quali in questa febbre di espansione africana ci possono cagionare molti danni.

Con la tenacia, non delle mie opinioni di professore, perchè qui non sono che un senatore, che anzi oggi i professori sono poco benvisi (*ilarità*), ma per l'amore che porto al nostro paese, alle istituzioni, dichiaro di voler ritornare sopra questo argomento quando si discuterà il bilancio degli affari esteri per domandare che un voto del Senato riaffermi le sue prerogative, e salvi l'indirizzo della politica estera da queste

incertezze, sopra le quali l'italiano non dorme tranquillo.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Pierantoni.

Presentazione di un progetto di legge.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la « Esecuzione dell'atto generale della conferenza di Bruxelles relativa all'abolizione della schiavitù ».

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, occorrendo sollecitamente scambiare le ratifiche.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio, della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici.

L'onor. presidente del Consiglio prega il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, perchè le ratifiche debbono essere scambiate sollecitamente. Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Debbo ancora pregare il Senato di voler sollecitare l'approvazione del disegno di legge per approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di 50,000 lire e diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la domanda dell'onor. signor presidente del Consiglio.

Non sorgendo obiezioni s'inscriverà per primo all'ordine del giorno della seduta di domani la discussione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 50,000 e di diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente; su diversi capitoli dello stato di previsione e della spesa del Ministero di grazia e giustizia è dei culti per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Discussione del progetto di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1889-90 (N. 55).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Chiedo al Senato se voglia dispensare la presidenza dalla lettura degli articoli del disegno di legge, salvo però a leggerli di mano in mano che saranno posti in discussione. Non sorgendo obiezione rimarrà così inteso; e per conseguenza dichiaro aperta la discussione generale intorno a questo disegno di legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Chieggo licenza al Senato di contrapporre alcune brevi considerazioni ad una opinione espressa nella relazione della Commissione permanente di finanze, intorno al rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato; la quale opinione fu oggetto di discussione in seno alla Commissione stessa.

È vero che riguarda ad un punto speciale; ma poichè trattasi dello stato patrimoniale, anzi d'uno dei suoi allegati, io non troverei, fuori della discussione generale, nel corso della lettura e della discussione del progetto di legge, luogo più opportuno per fare le mie brevi considerazioni.

La Commissione trasse motivo alle sue osservazioni da un fatto intervenuto nell'Amministrazione dei lavori pubblici, che io accennerò brevemente.

Vi erano somme disponibili di pertinenza del terzo fondo di riserva, istituito colle convenzioni ferroviarie, il quale è destinato alla rinnovazione del materiale mobile; per contrario ne difettavano le casse degli aumenti patrimoniali.

Fu quindi stabilito che con queste somme disponibili appartenenti al terzo fondo di riserva; fosse fatta un'anticipazione di 12,000,000 alle casse degli aumenti patrimoniali, da restituirsi, ben s'intende, appena queste avessero avuto fondi. Le 12,000,000 lire, stornate dal rispettivo terzo fondo di riserva, furono così ripartite: 7,000,000 alla cassa della rete

Mediterranea, e 5,000,000 alla cassa della rete Adriatica.

La Commissione generale del bilancio nella Camera dei deputati, che ha portato la sua attenzione su questo fatto amministrativo, risultante dal resoconto presentato al Parlamento, ha trovato degna di lode l'operazione fatta.

La Commissione permanente del Senato trova invece nel fatto stesso argomento di osservazioni, che possono considerarsi una censura.

Premetto, che secondo una ingegnosa combinazione, che è nelle convenzioni ferroviarie, si costituiscono, mediante determinati prelevamenti dal prodotto lordo, tre fondi di riserva. Uno dei quali per far fronte ai danni derivanti da forza maggiore; l'altro per la rinnovazione dell'armamento metallico; e il terzo per la rinnovazione del materiale mobile, che per vetustà si debba mettere fuori d'uso.

Inoltre venne costituita per ciascuna delle tre Società esercenti le ferrovie dello Stato, la cassa degli aumenti patrimoniali, la quale deve fare le spese per aumentare la pontenzialità e la stabilità delle ferrovie. Per fare queste spese si emettono obbligazioni; e al servizio relativo d'interessi ed ammortamento provvedono le casse coi loro proventi, dei quali principalissimo è la partecipazione al supero del prodotto iniziale, calcolato, come si sa, in 112,100 ed 8 milioni e mezzo rispettivamente, per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

È naturale che il fondo per la rinnovazione del materiale mobile debba, nei primi anni dell'esercizio delle convenzioni ferroviarie, avere delle notevoli disponibilità di fondi, attesa quella durata obbligatoria di vita (più o meno iperbolica) data dalle convenzioni stesse al materiale mobile, cioè 40 anni per le locomotive e le carrozze e 60 anni per le vetture.

La operazione consiste semplicemente in questo: nell'avere di una somma di 12 milioni appartenente alle riserve per rinnovamento del materiale mobile, somma che allora non serviva, fatto uso prestandola contabilmente alle casse per gli aumenti patrimoniali, affinché fossero in grado di fare le spese, che sono di loro competenza.

E questo perchè fu fatto?

Unicamente per questo: le casse degli aumenti patrimoniali normalmente debbono ali-

mentarsi col ricavo di obbligazioni ferroviarie al 3 per cento, secondo le convenzioni, ed ora 4 per cento; attese le condizioni del credito non si stimò opportuno farne l'alienazione: parve quindi una provvidenza che si potesse per mezzo di una disponibilità di fondi inservibili aspettare un momento più opportuno; mentre erano di assoluta urgenza e non dilazionabili spese e opere a carico delle casse patrimoniali.

Ciò dà luogo ad osservazioni della Commissione permanente di finanze, le quali, benchè espresse in modo temperato, non si può discoscendere che equivalgano ad una censura. E la censura ha parecchi capi.

Innanzitutto si dice, che le casse degli aumenti patrimoniali non avevano bisogno di farsi sovvenire una somma di 12 milioni dal terzo fondo di riserva, perchè esse erano in credito di 28 milioni e 200 mila lire dal Tesoro.

Si aggiunge, che non si poteva, con questi 12 milioni ad esse sovvenuti, abilitare le casse degli aumenti patrimoniali a fare delle spese al di là della somma già con quella del bilancio, o con legge speciale autorizzata: si avverte poi che in ogni caso la somma sovvenuta dovrebbe essere restituita dalle casse degli aumenti patrimoniali al terzo fondo di riserva, col ricavo della più prossima emissione di obbligazioni.

Ma sopra tutto campeggia l'eccezione della illegalità dell'operazione; nel concetto, che dei fondi appartenenti alla riserva per la rinnovazione del materiale mobile, non si potesse e non si possa far uso a favore delle casse degli aumenti patrimoniali.

Io risponderò brevemente a queste obiezioni.

Innanzitutto a quella, che non ve ne fosse di bisogno, perchè le casse degli aumenti patrimoniali andavano creditrici di 28 milioni e 200 mila lire verso il Tesoro dello Stato.

Me lo perdoni l'onorevole mio amico relatore della Commissione; ma questa sua affermazione parte da una inesattezza la quale è contenuta nella sua relazione. E poichè la relazione diligentissima, riscuote tante lodi, egli non si può offendere se io osservo che vi è questo piccolo neo.

Là dove egli pubblica una tabella delle somme, ricavate in un quinquennio dal Tesoro dello Stato, per effetto di obbligazioni emesse per

conto delle casse degli aumenti patrimoniali, ne segna come emesse nell'esercizio 1889-90 22 milioni.

Ma questo, se non è un errore, è per lo meno una grave inesattezza; perchè i 22 milioni furono autorizzati ad emettersi, è vero, nell'esercizio 1889-90, ma non furono emessi, tanto che figurano nel conto consuntivo tra i residui attivi come ancora da emettersi.

Quindi non si può dire che per l'anno 1889-90 il Tesoro dello Stato si procacciasse questi 22 milioni per conto delle casse degli aumenti patrimoniali. Ma pure l'onorevole relatore da questa premessa è stato indotto a dire, che al 30 giugno 1890 le casse degli aumenti patrimoniali andavano creditrici di 28 milioni e 200 mila lire.

La realtà è che andavano creditrici di 6 milioni e 200 mila. E neppure questa somma era più del tutto disponibile; giacchè il fatto che non erano stati ancora chiesti al Tesoro, vuol bensì dire che questi 6 milioni e 200 mila non erano pagati, non già che non fossero già impegnati per opere, che erano in corso di esecuzione o di liquidazione.

Una persona così esperta come è l'onor. Pezzani, e del pari tutti i suoi colleghi della Commissione permanente di finanze, sanno bene che le liquidazioni ed i pagamenti vengono più o meno tardi.

In quanto al potere eccedere mediante la somministrazione dei 12 milioni, la somma di spese autorizzate dal Parlamento non era da presumere o temere, che si verificasse il caso.

Il Parlamento approvò con la legge del 30 dicembre 1888 una emissione di obbligazioni per 84 milioni a favore delle casse degli aumenti patrimoniali, per fare le spese di eguale importo determinate in una tabella annessa a quella legge. Ne furono emesse per 40 milioni, accreditati dal Tesoro alle casse patrimoniali; ve ne sono ancora altri 44 milioni da emettere e riscuotere.

Ora, se in questo stato di cose, mentre vi sono ancora 44 milioni da realizzare, se ne pigliano a mutuo 12 per sopperire alle spese più urgenti e indilazionabili, non vi è alcun pericolo, e sopra tutto non vi è il fatto, che questa operazione di indole interna possa abilitare l'amministrazione ferroviaria o l'amministrazione dello Stato, ad eccedere nelle spese per conto delle casse degli

aumenti patrimoniali, la somma autorizzata dal Parlamento.

L'avvertenza poi contenuta nella relazione della Commissione permanente, cioè che questa somma debba essere restituita al fondo di riserva, è tale che se ne dee al certo tener conto; ma non era necessaria, poichè è ben naturale, e così fu inteso, che quando le casse degli aumenti patrimoniali entrano in possesso dei loro mezzi normali di azione, restituiscano al terzo fondo di riserva quella somma la quale fu mutuata, solamente per sovvenire a bisogni momentanei, fino a che le cose fossero in buono assetto.

Vengo alla obbiezione principale.

Si dice: questa operazione non era lecita, non era legale, perchè i fondi di riserva non possono mutuare somma alcuna alla cassa degli aumenti patrimoniali.

È una obbiezione molto sottile, molto fine; ed io veramente non capisco, per che ragione in questo affare si aguzzi l'ingegno per tormentare la legge.

Chi voglia guardare al capitolato annesso alle convenzioni ferroviarie, e chi voglia esaminare la legge del 30 dicembre 1888, credo che andrà persuaso che l'operazione fu ed è perfettamente legale; dico fu ed è perchè quello che fu fatto per i 12 milioni che erano disponibili al 30 giugno 1890, è stato proseguito, recentemente, per altre somme appartenenti alla terza riserva, che erano disponibili.

L'art. 61 del capitolato tanto della rete Mediterranea, quanto della rete Adriatica, parla distintamente dei fondi di riserva e delle casse degli aumenti patrimoniali; e poi parla di fondi in genere, sia che appartengano alle tre riserve, sia che appartengano alle casse degli aumenti patrimoniali. Il dubbio può nascere dall'ambiguità della parola usata nello stesso articolo; perchè in quell'articolo la parola *fondi* ora è usata nel senso contrattuale delle riserve istituite dalle convenzioni ferroviarie, ed ora è usata nel generale senso economico di somma disponibile che si trovi in cassa.

Di fatti dopo aver fatto alcune disposizioni distinte per le tre riserve e per la cassa degli aumenti patrimoniali, un paragrafo di quell'articolo dice: « Che quando si presuma che somme disponibili non possano essere erogate nel termine di due anni, si cercherà un collocamento

dei fondi a un interesse maggiore di quello ordinario ».

Le Società ferroviarie normalmente sulle somme disponibili, di pertinenza delle tre riserve e delle casse da esse amministrare, pagano l'interesse medio dei buoni del Tesoro, che oggi corrisponde a due e mezzo per cento, a favore dei rispettivi fondi. Vuol dire che le Società hanno interesse di tenere nelle mani quanto più si può di questi fondi non utilizzati, perchè sopra essi pagano il 2 1/2 per cento: mentre esse li collocano a vantaggio proprio con interesse di gran lunga maggiore; ed è perciò che il terz'ultimo paragrafo dell'art. 61 del capitolato dice, che nel caso si preveda di non poter usare di questi fondi entro il termine di due anni, si debba cercare un più utile collocamento.

In questo paragrafo evidentemente si parla in generale di fondi, non nel senso contrattuale, ma nel comune significato economico; giacchè non si può trovare una ragione plausibile per ritenere, che mentre si è voluto nel caso di non rogabilità di un fondo per tempo non breve, che se ne cerchi un collocamento più utile che non sia quello del 2 1/2 per cento a favore delle tre riserve, si sia poi trascurato del tutto il fondo appartenente alle casse degli aumenti patrimoniali, onde per questo si debba star sempre contenti al solo interesse medio dei buoni del Tesoro.

Questa interpretazione sarebbe per certo utilissima alle società esercenti, che hanno l'amministrazione di tutti questi fondi; ma mi affretto a dire, che in questo caso esse medesime non hanno sollevato alcuna obiezione, per modo che l'operazione è stata fatta dal Governo di pieno accordo colle società.

Ma vi è di più: la legge del 6 dicembre 1888, che autorizzò nuove spese a carico delle casse degli aumenti patrimoniali per 84 milioni, estendendo la disposizione del capitolato, dispose che alla spesa si potrà provvedere con mezzi da ricavarsi, sia con emissione di obbligazioni, sia con altri mezzi che paiano più opportuni al Governo.

In conclusione: quale risultato si è ottenuto mediante l'operazione fatta? Si è ottenuto, che, mentre il terzo fondo di riserva da quei 12 milioni, se restavano nella cassa dell'amministrazione ferroviaria, avrebbe ricavato il 2 1/2 per cento d'in-

teresse, invece ricava il 4 per cento. In secondo luogo, che le casse degli aumenti patrimoniali, le quali, se si fossero emesse delle obbligazioni, avrebbero dovuto pagare un interesse non inferiore al 5 per cento, pagano invece il 4 per cento. E il terzo risultato è questo, che il ministro del Tesoro è stato abilitato a ritardare l'emissione di 22 milioni di obbligazioni in un momento in cui non riteneva per il credito pubblico opportuna questa operazione. Ma che cosa si doveva fare; si doveva mantenere questa somma fruttifera al 2 1/2 per cento?

Si doveva per forza obbligare il Tesoro a fare un'emissione, la quale avrebbe potuto influire sinistramente a danno del credito pubblico, e a danno della pubblica finanza?

Io non lo credo: anzi, per parte mia sono lieto della responsabilità, che posso avere avuto in questo fatto; e spero che il Senato vorrà sempre lodare il Governo, ogni qualvolta nell'esecuzione delle convenzioni ferroviarie, pur mantenendosi nel rispetto alla legge e ai patti, cercherà che rechino il minor onere possibile al Tesoro, e il maggior vantaggio possibile all'economia nazionale (*Segni d'approvazione*).

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. L'onor. senatore Finali si è doluto che si vada torturando l'ingegno e la dialettica giuridica per trovare il modo di censurare un'operazione che fu compiuta durante il suo Ministero.

Mi rincresce di non essere del suo parere; perchè mi pare che si adoperino sempre bene l'ingegno e la dialettica giuridica ogniqualvolta si cerca di mantenere l'azione del Governo nelle vie della legalità, e di dimostrare che l'azione del Governo non solo deve essere utile, ma deve essere legale, perchè la legalità è la migliore guarentigia della utilità.

Avrei taciuto volentieri: ma avendo nel seno della Commissione di finanze sostenuto la proposta dell'onorevole relatore, sento il dovere di dire le ragioni del mio voto.

Io potrò ingannarmi, giacchè non è sempre facile cogliere il pensiero, determinare la portata delle convenzioni ferroviarie: ma a me pare che l'art. 61 del capitolato annesso alle convenzioni stabilisca in modo preciso e letterale che i fondi di riserva possono farsi anticipazioni fra loro, ma non contenga alcuna pa-

rola la quale autorizzi i fondi di riserva a fare direttamente sovvenzioni od anticipazioni alla cassa per gli aumenti patrimoniali o viceversa. Il nostro collega Finali per giustificare la sua tesi, non ha mancato di valersi egli pure dell'ingegno e della dialettica giuridica, giacchè ha voluto sostenere che la parola *fondi* è adoperata in quell'articolo con due significati diversi; e cioè: in senso giuridico, come istituzione organica, e in senso economico come somma esistente ed inoperosa.

Ma a me pare che questa distinzione non trovi la sua giustificazione nella economia dell'articolo; parmi anzi che dal suo contesto, coordinato al concetto organico delle convenzioni, si debba desumere che l'interpretazione sostenuta dal senatore Finali non sia ammissibile.

I fondi di riserva hanno fra loro indole analoga, essendò gli uni e gli altri istituiti per provvedere alla manutenzione ed alla conservazione del patrimonio delle ferrovie; e se hanno eguale indole ed identico scopo, è naturale che, per quanto divisi in tre branche, possano sussidiarsi a vicenda. Invece la Cassa per gli aumenti patrimoniali ha un diverso scopo, quello cioè di provvedere agli aumenti di patrimonio delle ferrovie: essa funziona in diversi modi, ma sempre con un unico scopo, che non può confondersi con quello dei fondi di riserva e che nulla può avere con essi di comune.

Perciò quando l'art. 61 del capitolato ha parlato di anticipazioni che in caso di insufficienza di un fondo possono farsi dai fondi che hanno esuberanza, non ha potuto riferirsi che ai fondi di riserva, non mai alla cassa per gli aumenti patrimoniali.

Ma vi è un secondo argomento a sostegno della tesi proposta dalla Commissione permanente di finanze. La cassa per gli aumenti patrimoniali non può avere altri proventi, altre risorse che quelle stabilite dalla legge, dal contratto e dal capitolato.

La cassa per gli aumenti patrimoniali ha un tanto per cento sui proventi d'esercizio; ha un tanto per cento sui proventi d'esercizio oltre il prodotto iniziale; ha, specialmente per le grosse spese, il provento delle obbligazioni ferroviarie.

È vero che la legge del 1888, ha autorizzato in via eventuale di valersi di altri mezzi in-

determinati per rinsanguare le casse per gli aumenti patrimoniali; ma questa facoltà non ha concesso e non poteva concedere alla cassa, incapace per se stessa di assumere obbligazioni di qualsiasi specie, ma unicamente al Governo, al quale fu lasciata libera la scelta dei modi onde fornire alla cassa le somme che era stata autorizzata a fornirgli.

E qui vengo a quello che io credo il vero argomento a difesa delle osservazioni fatte dalla Commissione permanente di finanze.

Il costituire una ragione di debito e di credito, suppone necessariamente l'esistenza di una personalità giuridica, specialmente di chi si deve obbligare. Ora io invito il collega Finali a voler dire se egli crede di poter sostenere che dal congegno delle convenzioni ferroviarie, risulti che le casse per gli aumenti patrimoniali abbiano mai potuto acquistare, anche la sola apparenza, di un ente morale, di persona giuridica. Esse non sono che un organo, una funzione amministrativa per la quale i contraenti hanno ordinato il modo di provvedere alla conservazione ed all'aumento del patrimonio ferroviario; ma non hanno per se la capacità e quindi la possibilità di obbligarsi; non hanno neppure patrimonio proprio, e quindi mancherebbero anche i mezzi onde mantenere le proprie obbligazioni.

Ma è bene spiegarsi chiaro perchè l'opinione sostenuta dalla Commissione permanente di finanze non sia fraintesa. Essa non ha inteso di dire che, valendosi della legge del 1888, fosse vietato al Governo di versare, con una operazione di Tesoro, la somma esuberante dei fondi di riserva, nella cassa per gli aumenti patrimoniali; ha inteso soltanto di sostenere che le anticipazioni reciproche, di cui nell'articolo 61 del capitolato, non possono farsi che tra i fondi di riserva; che la cassa per gli aumenti patrimoniali non ha capacità giuridica per assumere obbligazioni per qualsiasi titolo e verso chicchessia.

Questa è l'opinione giuridica che io ho sostenuto nel seno della Commissione permanente di finanze, e credo che il Senato vorrà ritenere fondata.

LIZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Forse mi inganno, ma a me pare che la discussione ora suscitata sia più dissenniente nelle apparenze che nella sostanza delle cose.

Non afferma l'onor. Finali che appena il Tesoro dello Stato abbia emesso i 44,000,000 atinti alle obbligazioni ferroviarie fruttanti il 4 per cento netto o alla rendita, come ne ha la scelta per la legge d'assestamento (non solo per l'anno corrente ma anche pei residui attivi), non afferma l'onorevole Finali che il primo atto del Governo non debba essere quello di mettere le casse patrimoniali in condizione di risarcire dei 12,000,000 i fondi di riserva. Questo non lo afferma! E perchè? Perchè è chiaro a tutti che in questa questione dei fondi di riserva e delle casse patrimoniali, una retta contabilità devè dare a ciaschédunò il suo. E questo problema delle casse patrimoniali è già stato abbastanza oscurato dalle tristi vicende a tutti note essendo fallite le ipotesi sulle quali dovevano alimentarsi le loro entrate, perchè non si debba desiderare almeno la chiarezza meridianiana delle loro contabilità.

Ora avendo il Tesoro la necessità di provvedere ai 44,000,000 perchè gli impegni già presi per le casse patrimoniali sono giunti a maturità di pagamento, siamo d'accordo io e il ministro dei lavori pubblici di reintegrare dei 12,000,000 i fondi di riserva che erano stati prestati alle casse patrimoniali.

Un'altra cosa parmi chiara ed è che non si possa mai sostenere che le casse patrimoniali, ove il Tesoro dello Stato avesse a tempo dato a esse i 12,000,000, per rimborsare altri debiti (perchè le abbiamo chiamate un nascondiglio di disavanzi) potessero prendere a prestito dai fondi di riserva. In tal modo parrebbe che la cassa patrimoniale fosse in grado di potere mantenere gli impegni, ma questo non avverrebbe che depauperando i fondi di riserva, i quali alla loro volta poi dovrebbero essere risarciti di ciò che avessero prestato a mutuo alla cassa patrimoniale, senza speranza di rimborso.

Quindi il tenere bene distinte le ragioni di questi fondi e il non confondere i fondi di riserva colle casse patrimoniali, conferisce a quella chiarezza della contabilità, che in materia così delicata è indispensabile.

D'altra parte però è chiaro che, date le condizioni nelle quali quelle operazioni avvennero,

sarebbe stato inopportuno che il Tesoro dello Stato nel momento in cui lanciava nel mercato tanta rendita (quella della defunta cassa pensioni), si fosse posto anche a emettere obbligazioni ferroviarie al 4 per cento.

Ma fra le due opinioni espresse, e in apparente conflitto, mi sia permesso di dirne una terza; a me sembra che si avrebbe potuto condurre l'operazione così:

L'art. 2 della legge 30 dicembre 1888, come ricordava il senatore Costa, dà la facoltà di provvedere agli 84 milioni di lire mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, semprechè non possa provvedersi con altri mezzi a condizioni migliori per la cassa stessa.

Quindi il Tesoro dello Stato avrebbe potuto esso prendere a mutuo dai fondi di riserva quei 12 milioni, impiegandoli in modo migliore di quello che se fossero rimasti nelle casse della Società, e alla sua volta il Tesoro dello Stato avrebbe potuto anticipare, nel ritardo opportuno dell'emissione delle obbligazioni o della rendita, quei 12 milioni alle casse patrimoniali, risarcendo poi tutti quando fossero fatte le regolari emissioni.

Chiarita così la cosa si vede che, sotto forma diversa, l'operazione si sarebbe sempre potuta fare con utilità dell'erario.

Per parte mia, fatta questa breve dichiarazione, rinnovo al Senato l'affidamento che, dopo aver emessi e consegnati alle Casse patrimoniali i 44 milioni per parte del Governo, farò il possibile per risarcire i fondi di riserva dei 12 milioni che loro spettano.

Senatore PERAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI, *relatore*. Innanzi tutto debbo dire all'amico Finali che non fu per sentimento di censura, ma per sentimento di legalità che la Commissione di finanze ha sostenuto la tesi che è stata svolta nella relazione.

Debbo in secondo luogo correggere un errore che il collega Finali ha messo a mio carico, e che credo non sussista.

È vero che, se si guarda il consuntivo nella parte dell'entrata, si trova che la somma da essere riscossa dal Tesoro mediante alienazione di obbligazioni ferroviarie per conto delle casse degli aumenti patrimoniali, non era che di 22 milioni al 30 giugno 1890.

Ma se l'onorevole senatore Finali guarda nel conto del Ministero del Tesoro, troverà che il Tesoro era alla stessa data, 30 giugno 1890, debitore verso le Casse di 28 milioni e 200 mila lire. Per cui rimane certo che non è inesatta l'affermazione contenuta nella relazione della Commissione di finanze, che al 30 giugno 1890 le casse degli aumenti patrimoniali erano creditrici verso il Tesoro di 28 milioni e 200 mila lire.

Ora io debbo ringraziare il ministro del Tesoro dell'ultima parte della sua dichiarazione.

Egli essenzialmente ha detto, che il momento non essendo opportuno per fare la emissione delle obbligazioni, il Tesoro aveva dalla legge del 1888 la facoltà di ricorrere ad un altro mezzo.

Si potrebbe forse dubitare che il Tesoro potesse ancora servirsi di un altro mezzo, dopo di avere invocato e di avere ottenuto dal Parlamento la facoltà di emettere le obbligazioni....

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ma non a corsi rovinosi.

Senatore PERAZZI, *relatore*.... però la Commissione di finanze aderisce a quest'ordine di idee, cioè che il Tesoro, sebbene autorizzato ad emettere le obbligazioni, potesse tuttavia ricorrere ad un altro mezzo, il momento per emetterle non essendo opportuno. Ma quello che la Commissione di finanza nega (ed in ciò si trova d'accordo col ministro del Tesoro) è, che le casse degli aumenti patrimoniali potessero contrarre il mutuo di cui trattasi.

Il senatore Costa ha dimostrato l'impossibilità legale che le dette casse contraggano alcun mutuo. E la Commissione di finanze conviene con il senatore Costa nel ritenere, che una cassa la quale non ha un patrimonio suo proprio, e che dalla legge e dal contratto non ha che l'incarico di fare delle determinate spese, servendosi di determinate entrate, non possa obbligarsi contraendo dei mutui. Il Tesoro può fare le operazioni necessarie per fornire alle casse i fondi autorizzati dal Parlamento, ma le casse non hanno una tale facoltà. Così essendo, e poichè il ministro del Tesoro ha dichiarato espressamente, che le casse restituiranno ai fondi di riserva la somma mutuata, tosto che il Tesoro l'avrà realizzata coll'alienazione delle obbliga-

zioni ferroviarie o con altri mezzi, il relatore non ha più altro da dire.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Innanzi tutto dichiaro di accogliere con soddisfazione la dichiarazione fatta dal mio amico onor. Perazzi intorno agli intendimenti della Commissione, che cioè essa non ha avuto pensieri di censura.

Non dispiaccia anzi al Senato che io dica, che tanto era in me il desiderio di evitare questa discussione, che aveva cercato di mettermi d'accordo col relatore in una formola da usarsi nella relazione; formola che se non fosse poi stata variata per circostanze indipendenti da noi due, mi avrebbe messo in grado di risparmiare al Senato la perdita di tempo che gli ho dovuto infliggere oggi, mal mio grado, con la discussione da me iniziata.

All'onor. Costa rispondo, che anch'io consento pienamente con lui, che fondi e casse non abbiano personalità giuridica. Ma che forse si è fatto un contratto, per cui la cassa degli aumenti patrimoniali ed il terzo fondo di riserva regolarmente rappresentati abbiano fatto dei mutui?

Niente affatto.

Vi era e vi è un'unica cassa in cui affluiscono tutti questi fondi, come vi è un'unica amministrazione; e si è fatto ciò che ha detto con lucidissima parola l'onorevole ministro del Tesoro e cioè: una temporanea distrazione contabile di una somma dal credito dell'uno al credito dell'altro. È un'operazione interna nella quale non vi è stata alcuna forma contrattuale.

Io poi confermo ciò che diceva l'onorevole ministro del Tesoro, e che io ho sempre inteso; cioè che appena le casse degli aumenti patrimoniali ne abbiano i mezzi mediante realizzazione delle loro risorse normali, facciano restituzione al terzo fondo di riserva di quello che ne hanno ricevuto.

E mentre sono lieto di questa dichiarazione che quasi era superflua, perchè non era possibile supporre diversamente, prego l'onorevole ministro del Tesoro, allorchè farà la restituzione di queste somme che fruttano il 4 per cento, la faccia anche alle Società delle ferrovie le quali, in quanto non suppliscono al bisogno i 12 milioni ed altri 4 che sono stati dati poco tempo fa, hanno anticipato altri fondi per quali

pigliano gli interessi della rendita. Non è dubbio, che le casse degli aumenti patrimoniali debbano eseguire integralmente la restituzione delle somme ad esse anticipate, sia che provenga dai fondi di riserva, sia che provenga dalle Società esercenti le ferrovie.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Stia tranquillo l'onorevole senatore Finali che seguirò ben facilmente le sue raccomandazioni. Alcune proposte del Ministero fatte in occasione della proroga della legge sulle banche tendono appunto a fornire al Tesoro i mezzi per far sì che esso non abbia bisogno di ricorrere a questi prestiti dalle compagnie ferroviarie o da chicchessia.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Prego i signori senatori di trovarsi in Senato alle ore due precise perchè il lavoro, che non manca, possa procedere sollecitamente.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 1 pom. — Riunione degli uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Esecuzione dell'Atto generale della conferenza di Bruxelles relativa all'abolizione della schiavitù;

Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del R. Esercito relativi alle rafferme con premio.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni nella complessiva somma di L. 50 mila, e di diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente, su diversi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1890-91;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1889-90 (*seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1891-92;

Autorizzazione di spesa per provvedere ad un'inchiesta disciplinare ed amministrativa nella Colonia Eritrea;

Modificazione all'assestamento della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione della spesa di L. 3,000,000 da iscriversi al capitolo n. 39 « Spese d'Africa » dell'assestamento del bilancio 1890-91 del Ministero della guerra;

Credito di lire 200 mila in aggiunta al capitolo 24 del bilancio per gli affari esteri « Scuole all'estero »;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-1892;

Aumento di fondi al capitolo n. 80 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 e per diminuzione al capitolo n. 127;

Conservazione del palazzo di San Giorgio in Genova;

Nuova ripartizione di fondi assegnati dalla legge 30 dicembre 1888, n. 5875, sugli esercizi 1889-90, 1890-91 e 1891-92 per la costruzione di strade nazionali e provinciali;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Modificazione alla tariffa degli olii minerali;

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti;

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello.

La seduta è sciolta (ore 5 e $\frac{3}{4}$).